

CAMERA DEI DEPUTATI N. 941

PROPOSTA DI LEGGE d’iniziativa del deputato PECORELLA

Riforma della parte generale del codice penale

Presentata il 30 maggio 2006

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel corso della XIV legislatura il Ministro della giustizia, senatore Roberto Castelli, ha istituito una Commissione ministeriale, presieduta dal dottor Carlo Nordio, per la modifica del codice penale.

La presente proposta di legge è diretta a tradurre in un atto di iniziativa legislativa la proposta elaborata dalla Commissione, per quanto riguarda la parte generale del codice penale.

Si riporta, di seguito, la relazione della Commissione ministeriale che illustra l'impianto della predetta parte generale:

« La Commissione ha largamente condiviso il proposito di una completa attua-

zione dei principi di legalità, tassatività e colpevolezza già manifestato nelle relazioni Pagliaro, Riz e Grosso. Ha altresì condiviso la loro analisi sulla patologia di un sistema degenerato nell'incertezza e nell'inefficienza, individuandone le cause negli estesi spazi di discrezionalità dovuti alla disciplina della commisurazione della sanzione, delle circostanze e del concorso di reati. Ha anche concordato sulla necessità di eliminare, o ridurre al minimo, lo stridente contrasto tra la severità delle pene comminate e l'esiguità di quelle inflitte, e l'ulteriore discrasia tra queste ultime e quelle applicate in sede di esecuzione. Infine, ha inteso rimediare alla frantumazione del sistema determinata dai

meccanismi premiali processuali e penitenziari.

Nei limiti delle competenze attualmente assegnatele, dalle quali peraltro esulano quelle processuali e gran parte di quelle penitenziarie, si è operato nel solco tracciato dai precedenti progetti con maggiore incisività.

L'obiettivo della certezza del diritto è stato perseguito in due direzioni.

Una prima sostanziale, attraverso un'opera di radicale depenalizzazione, con la ricostruzione della parte speciale, e l'eliminazione delle contravvenzioni. Quest'ultima scelta innovativa è stata adottata a grande maggioranza sin dall'inizio dei lavori, dopo un dibattito dove sono emerse poche sebbene autorevoli voci di dissenso. La decisione finale poggia sul principio della residualità del diritto penale, oggi indicato da molti autori come principio di "necessità" o "frammentarietà"; per il suo significato, la sua struttura e la sua funzione, il diritto penale è infatti incompatibile con le fattispecie rappresentative di comportamenti assiologicamente neutri, o comunque di scarsa valenza antisociale. Ma poggia altresì sulla considerazione empirica, e nondimeno altrettanto valida, che l'attuale catalogo dei reati contravvenzionali non ubbidisce a ragionevoli criteri di differenziazione rispetto a quelli delittuosi, ma riflette un vago inserimento casuale. A fronte di delitti puniti con la sola multa campeggiano contravvenzioni sanzionate con l'arresto; la stessa discrasia tra l'articolo 2621, perseguibile d'ufficio e l'articolo 2622 del codice penale, perseguibile (nella sua prima parte) a querela, rivela una visione contraddittoria che impone una riduzione ad armonia ed equità. Se a ciò si aggiunge l'assoluta ineffettività della sanzione, neutralizzata dall'inevitabile prescrizione, l'eliminazione dei reati bagattellari è conseguenza coerente e doverosa.

In ossequio a questi criteri, si è proceduto — e si sta procedendo — alla ricognizione delle fattispecie contenute non solo nel codice, ma nello sterminato ambito delle leggi speciali. Nell'intento di evitare un indifferenziato entusiasmo pan-

toclastico, abrogativo anche di reati importanti, la Commissione si è proposta — e si propone — di individuare analiticamente le ipotesi da convertire in illeciti amministrativi e quelle da elevare al rango di delitti, mirando ad una più coerente riduzione della sanzione penale alle sole violazioni rilevanti in chiave di pericolosità, sia pure in uno stadio anticipato, perseguendo quel cosiddetto diritto penale minimo volto ad assicurare efficacia al principio di legalità a maggior garanzia contro l'arbitrio e l'errore.

La seconda direzione è formale, e mira ad una tecnica di redazione che renda i concetti chiari e distinti. Chiarezza che si è inteso elevare a precetto, se non vincolante nella gerarchia delle fonti, quantomeno indicativo, nella sua collocazione sistematica, di un indirizzo cogente, nella consapevolezza che, come è stato autorevolmente sostenuto, il dissesto del linguaggio della legge e "la mole magmatica e oscura del diritto penale complementare hanno una loro perversa razionalità", servendo come "formidabile strumento di dominio capace di tenere in ostaggio una collettività in perenne dubbio sulla liceità dei propri comportamenti quotidiani".

In tale ottica di chiarificazione si inserisce anche la ridefinizione delle cause di non punibilità, che nel codice del '30 costituiscono almeno letteralmente, per la formula usata dal legislatore, una categoria indistinta, da precisare nei suoi contenuti e per gli effetti che ne derivano. La rigorosa adozione di un criterio nominalistico consente di distinguere in modo inequivoco la tipologia delle cause che escludono l'applicazione della pena, lasciando alla formula "cause di non punibilità" un campo senz'altro residuale.

Un'altrettanto efficace opera di semplificazione è stata anche proposta in merito alla sorte del decreto-legge non convertito. Un forte segnale di novità sarebbe stato rappresentato dalla mancata previsione della sua disciplina, intesa come consapevole rifiuto ad accogliere questa fonte di produzione nell'ambito della normativa penale. Dopo un articolato dibattito, si è preferita una soluzione più aderente alla

forma del dettato costituzionale, che non sembra escludere la legittimità dell'intervento del potere esecutivo con provvedimento ad effetto immediato, in un settore in cui è peraltro rigorosa la riserva di legge. La Commissione, pur adeguandosi alla necessità di enunciare una disciplina dei fatti commessi vigente il decreto, ritiene comunque doveroso manifestare la difficoltà di una sua razionale applicazione secondo i principi della successione delle leggi penali.

L'obiettivo dell'attuazione dei principi di legalità e tassatività è stato perseguito con un più incisivo intervento nei seguenti settori:

il nesso di condizionalità essenziale riferito alla condotta o azione ed omissione vengono parificate, con una conseguente omogeneità applicativa che escluda variazioni fondate su arbitrarie opzioni statistiche;

la riserva di un'espressa disposizione di legge per l'obbligo di impedire l'evento;

la definizione delle posizioni di garanzia, di quelle di mera sorveglianza e intervento, e la loro netta separazione concettuale e normativa;

la ridefinizione della responsabilità penale nelle organizzazioni complesse limitatamente all'esercizio specifico e attuale della funzione, nell'ambito di confini rigorosi;

la più accurata tipizzazione delle condotte di partecipazione nel concorso di persone nel reato, indicandone specificamente la struttura anche in funzione della loro efficienza causale, con la soppressione della generica categoria dell'istigazione (riservata, in modo più analitico, a singole ipotesi della parte speciale) e con la più rigorosa formulazione degli atti di agevolazione;

la nuova disciplina delle circostanze.

L'obiettivo della effettività della pena e della sua riconduzione nell'ambito degli scopi che le sono possibili e appaiono utili, è stato perseguito attraverso un'attuazione

più incisiva dei noti principi dell'opzione garantistica: la retributività (*nulla poena sine crimine*); la legalità (*nullum crimen sine lege*); la necessità (*nulla lex poenalis sine necessitate*); la lesività (*nulla necessitas sine iniuria*); la materialità dell'azione (*nulla iniuria sine actione*); la colpevolezza (*nulla actio sine culpa*).

Il sistema è stato rimodellato secondo la struttura logica e teleologica della sanzione penale quale emerge dal lessico normativo: una logica di proporzione, perché, malgrado ogni tentativo di forzatura ermeneutica, il concetto di pena contiene etimologicamente e ontologicamente quello di espiazione, e una teleologia di rieducazione, espressamente indicata dal canone costituzionale.

Ne è derivato un assetto che coniuga la rigidità della pena comminata con la flessibilità di quella applicata in concreto, eliminando, o almeno attenuando, il contrasto tra l'avvertita esigenza della sua certezza, associata alla diffusa esaltazione del carcere nella sua dimensione meramente afflittiva, e il contestuale, altrettanto diffuso, esasperato indulgenzialismo premiale. La composizione è stata perseguita attraverso una semplificazione dei criteri di previsione sanzionatoria, fondata sulla sostanziale eliminazione della pena pecuniaria, e sulla reclusione come "unità di misura" della pena, ampiamente temperata da un ampio spettro di opzioni di conversione, a loro volta affiancate da rigorosi sistemi di controllo e di tassative conseguenze ripristinatorie in caso di inottemperanza.

Fondamentale, in tale ottica pedagogica e riconciliativa non secondaria nel *telos* polifunzionale della pena, è la facoltà del giudice di convertire la pena della reclusione sin dal momento della pronuncia della condanna, secondo i criteri di ragguaglio tassativamente indicati. In essa si inseriscono altresì la disciplina della confisca, strutturata come pena ablativa, finalizzata al ripristino dello stato dei luoghi, o alla costituzione di un fondo per le vittime dei reati; la possibilità conferita al giudice di subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena — pe-

raltro preclusa per la confisca e per le pene convertite, interdittive, prescrittive e ablativo — al risarcimento o all'eliminazione delle conseguenze dannose, con la revoca *de jure* in caso di inadempimento; infine la previsione, in casi ben definiti, del perdono giudiziale per gli adulti.

L'obiettivo dell'attuazione del principio di colpevolezza, fondamento inderogabile della responsabilità penale alla luce del canone costituzionale e della nota sentenza n. 364 del 1984, è stato perseguito seguendo varie direttive:

l'esclusione di ogni forma di responsabilità oggettiva, in ossequio alla piena applicazione del principio costituzionale della personalità della responsabilità penale;

la ridefinizione del dolo, con la rigorosa limitazione del dolo eventuale alla rappresentazione della realizzazione dell'evento come altamente probabile, e con demarcazione significativa dell'area della colpa, caratterizzata peraltro dalla concreta prevedibilità dell'evento offensivo;

l'abrogazione della categoria generale della preterintenzione;

l'esclusione di reati aggravati dall'evento;

la disciplina dell'errore sul precetto, con l'affermazione di responsabilità limitatamente a quello determinato da colpa, e salvo il principio, affermato dalla Corte costituzionale, della evitabilità;

la disciplina dell'errore sul fatto, sulle scriminanti, sugli elementi di qualificazione e sugli elementi differenziali;

la disciplina dell'*aberratio ictus* estesa alla figura dell'errore sulla persona dell'offeso e all'operatività delle scriminanti applicabili ove il fatto avesse offeso la persona contro la quale era diretto, valorizzando l'effettivo significato della condotta programmata;

la ridefinizione, già menzionata, delle condotte di partecipazione, che dal piano oggettivo della tipicità transita a quello soggettivo della colpevolezza tanto nell'in-

dividuazione della responsabilità (ricodotta ai principi generali) quanto nella commisurazione della pena, e con il conseguente ripudio della responsabilità anomala dell'attuale articolo 116.

Le norme penali.

La nuova parte generale si apre con una ormai salda cornice di principi garantistici, che condizionano e limitano il ricorso alla tutela penale e la sua applicazione concreta. Riaffermazione che ne è al contempo anche aggiornamento, per un verso dovuto all'esigenza di adeguarne le formule al nuovo sistema progettato, specie con riferimento al versante sanzionatorio, per altro verso volto a sviluppare la logica di garanzia, storicamente alla base dei principi penalistici, alla luce del più recente quadro costituzionale ed internazionale.

Si è in particolare tenuto conto della necessità di definire i rapporti con i sistemi penali stranieri in termini più consoni al volto attuale del fenomeno criminale, non più confinato nello spazio giuridico segnato dai confini nazionali. Sono stati inoltre regolati alcuni risvolti sostanziali del *ne bis in idem* in relazione tanto al riconoscimento delle sentenze penali straniere e delle conseguenti sanzioni, quanto al concorso apparente di norme penali. Si è dato infine adeguato riconoscimento ad alcune esigenze di fondo di un sistema penale moderno, come la certezza delle relative previsioni, l'offensività del reato, il contrasto al pericolo di decodificazione.

Il principio di legalità ha in primo luogo trovato una espressione avanzata tanto in relazione alla descrizione dei fatti, quanto alla previsione delle corrispondenti sanzioni. Nella prima direzione, la tradizionale e formale riserva di legge, già nel codice del 1930 intesa in termini di tassativa descrizione dei fatti tramite il riferimento all'"espressamente", è stata completata con un requisito ulteriore: la determinatezza nella formulazione normativa, in modo da contrastare il pericolo di

un linguaggio normativo oscuro, che ostacola la comprensione da parte dei cittadini e frustra la capacità di orientarne i comportamenti.

Rispetto alle sanzioni si richiede che i relativi livelli minimi e massimi siano fissati secondo livelli di adeguatezza al reato di volta in volta previsto. L'innovazione rappresenta uno sviluppo di quel principio di proporzione, che si è via via delineato nella giurisprudenza sulla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e affermato solennemente nella Carta europea dei diritti fondamentali.

Nella stessa norma iniziale, poi, l'espresso riferimento all'ergastolo ed alla reclusione è reso necessario dal nuovo sistema sanzionatorio adottato, in cui i reati vengono limitati ai soli fatti per i quali la legge prevede una delle due pene indicate, in modo da esprimere con chiarezza la rispettiva, diversa gravità. Al contempo, il rilievo innovativo del meccanismo di conversione della detenzione in altre tipologie di pena ha indotto a collocare ad apertura della parte generale il requisito dell'espressa previsione legale dei relativi casi e criteri di operatività.

Anche rispetto al tempo, si è mantenuto il nucleo di radicate acquisizioni in tema tanto di irretroattività della norma penale incriminatrice, quanto di prevalenza del *favor rei* o *libertatis* in caso di sua abrogazione, illegittimità costituzionale o vicende modificatrici. Il peso specifico del principio in questione nella successione temporale delle norme penali ha indotto ad estendere la possibilità di superare la stessa forza del giudicato al di là della tradizionale abrogazione di norma incriminatrice e della sua — ora espressamente parificata — illegittimità costituzionale. Una fondamentale esigenza di pari trattamento delle situazioni in concreto analoghe impone infatti che tutte le pene in corso di esecuzione non superino il massimo del nuovo regime sanzionatorio introdotto per lo stesso fatto. Si tratta di un limite innovativo rispetto al codice vigente, ma già fondamentale anticipato nel progetto Pagliaro, non escluso nella relazione al progetto preliminare

della Commissione Grosso ed infine espressamente accolto nel testo riveduto della stessa. La Commissione, a maggioranza, non ha però ritenuto di estendere lo stesso regime anche ai casi di passaggio da reato ad illecito amministrativo-penale, per i quali non è stato inserito un regime generale.

Pure a maggioranza si è eliminato il riferimento nel codice penale ad una specifica disciplina di successione per le leggi penali temporanee ed eccezionali, ritenendo che per esse valga il regime di cui alle disposizioni sulla legge in generale.

Un ampio dibattito interno alla Commissione ha inoltre riguardato il problema del decreto-legge non convertito o convertito con emendamenti, per il quale si è preferito comunque seguire l'orientamento garantista delle precedenti Commissioni e dettare una disciplina che tuteli il cittadino contro i rischi di un trattamento penale per lui più sfavorevole, in conseguenza del venir meno del quadro normativo vigente al momento del fatto o comunque di modifiche peggiorative relative alle norme emendate.

Il *tempus commissi delicti* è stato riferito al momento in cui è stata tenuta la condotta costitutiva, ritenendosi a maggioranza che nei reati di durata esso coincide con il momento in cui l'azione o l'omissione hanno trovato compimento. La Commissione, pure a maggioranza, ha poi ritenuto di non accogliere la proposta, già avanzata nel progetto Pagliaro, in base alla quale l'introduzione di un regime più severo può applicarsi a tali reati solo dopo un periodo minimo di necessaria *vacatio legis*.

Infine, il regime in tema di applicazione nel tempo delle norme penali è stato esteso anche a tutte le altre norme giuridiche richiamate dalle prime: l'impossibilità di rintracciare un criterio distintivo sicuro fra le disposizioni integratrici delle norme penali e quelle che tali non siano ha consigliato di eccettuare dal regime previsto solo le norme di fonte sociale pure richiamate da norme penali.

Quanto all'applicazione nello spazio delle norme penali, si è superata la du-

plicazione fra l'obbligatorietà della legge penale e l'affermazione del principio di territorialità, già presente nel codice vigente (articoli 3 e 6). Il riferimento fondamentale è all'applicazione della legge penale italiana ai reati commessi anche solo in parte nel territorio dello Stato. Inoltre — sia pur in una logica ben diversa da quella collegata all'ideologia nazionalistica che aveva ispirato in materia il codice del 1930 e piuttosto nel solco dei più recenti progetti di riforma del codice penale — si è disposta l'applicabilità della legge penale anche a una serie relativamente ampia di reati commessi all'estero, fatte salve sempre le eccezioni disposte dal diritto pubblico interno, europeo o internazionale. Per mediare le esigenze di tutela con quelle di non ampliare eccessivamente il carico del sistema penale italiano, le estensioni rispetto al criterio di territorialità sono distinte secondo tre livelli di requisiti: elencazione tassativa dei reati considerati, o ancora aggiunta della condizione che il reo si trovi sul territorio dello Stato, o infine iniziativa del Ministro della giustizia o della parte offesa.

Il primo gruppo di reati punibili secondo la legge italiana anche se commessi all'estero comprende fatti che offendono alcuni diritti fondamentali del genere umano, o interessi primari, anche essi tassativamente elencati, dello Stato o dei suoi funzionari pubblici, come anche i relativi segni distintivi e monete. Importante è l'equiparazione a questi interessi statuali di quelli corrispondenti dell'Unione europea: una assimilazione già prevista in generale dal progetto Pagliaro sia pure in relazione alle Comunità europee, riferimento che dopo il Trattato di Maastricht è assorbito da quello all'Unione europea (nel progetto l'indicazione di quest'ultima è dunque sempre da intendere come comprensiva di quella alle Comunità europee). Sempre nello stesso gruppo di estensioni delle norme penali italiane sono previste specifiche offese commesse al di fuori dei confini nazionali, ma relative tanto ad alcuni primari diritti fondamentali della persona umana, quando il fatto sia commesso a danno di cittadino ita-

liano, quanto ad alcune offese concernenti titoli negoziati sui mercati finanziari italiani.

Un secondo gruppo di reati punibili secondo la legge italiana anche se commessi all'estero, concerne fatti collegati a fenomeni criminali tipicamente transnazionali (traffico di stupefacenti, reclutamento ed impiego di mercenari, tratta di esseri umani, anche a fini pedopornografici): nonostante la rilevanza penale di tali condotte criminose anche sul piano del diritto internazionale convenzionale, la condizione che il soggetto attivo si trovi sul territorio dello Stato rappresenta un punto di equilibrio con l'esigenza di assicurare una praticabilità della minaccia di pena operata dal nostro ordinamento.

Infine, un terzo gruppo di reati commessi all'estero riguarda tutti quelli commessi in danno di cittadini italiani: qui la punibilità secondo la legge italiana dipende dalle valutazioni di opportunità del Ministro della giustizia o della parte offesa.

A temperamento delle suddette estensioni, opera la disciplina dei rapporti con l'applicazione di norme penali straniere, che in alcuni casi limita quella corrispondente delle norme italiane. In primo luogo, si è concretizzato l'impegno assunto dagli Stati membri dell'Unione europea sin dal Consiglio straordinario di Tampere sulla giustizia: porre a base della cooperazione in materia penale il reciproco riconoscimento delle sentenze. Si fonda così un diritto al *ne bis in idem* per le sentenze di condanna in altro Stato dell'Unione europea quando le relative pene siano già state eseguite. Ampliando la stessa logica a livello internazionale comune, si accetta inoltre il cosiddetto principio di deduzione, in base al quale le pene già scontate all'estero per reati ivi commessi sono dedotte in caso di condanna in Italia per gli stessi fatti.

D'altra parte, si è ritenuto di mantenere la possibilità per il giudice italiano di riconoscere la sentenza penale straniera per farne derivare l'applicabilità di alcuni effetti penali tassativamente elencati. Si è pure riaffermato il tradizionale principio

di garanzia della doppia incriminazione in materia di estradizione, ma al contempo si è preso atto che, alla luce degli sviluppi più recenti della cooperazione internazionale in materia penale, norme di diritto dell'Unione europea o internazionale consentono di superarlo rispetto a determinate categorie di reati.

In linea con una impostazione già adottata dalla Commissione Grosso, gli ulteriori profili di diritto penale internazionale collegati all'extradizione, al riconoscimento di sentenze penali straniere ed al rinnovamento del giudizio sono lasciati ad un intervento *extra-codicem*, ma pur sempre organico, che tenga conto del quadro costituzionale, degli strumenti internazionali di tutela dei diritti umani, dell'opportuno raccordo con la normativa processuale in materia.

Dopo la definizione delle sfere temporali e spaziali di applicazione delle leggi penali sono espressi due fondamentali principi che conformano il rapporto tra il sistema penale ed i soggetti dell'ordinamento. Quanto alla tassatività, essa è stata qui espressa non più solo con riferimento alle norme che incriminano un fatto, ma anche a quelle che lo escludono. Una estensione voluta dalla maggioranza della Commissione e non connessa a particolari schemi dogmatici, quanto discendente dalla considerazione che l'aggiornamento operato nel progetto al catalogo delle circostanze che escludono il fatto come reato consente di chiudere il varco di possibili disparità nell'applicazione giurisprudenziale in materia.

Anche in relazione all'offensività, si è ritenuto di accogliere un principio ormai largamente penetrato, sia pur con varietà di accenti, nella dottrina italiana, riconosciuto dalla giurisprudenza costituzionale e affermato, ancorché con formule differenziate, dai precedenti progetti Pagliaro e Grosso. In particolare, il progetto esplicita che l'applicabilità della norma penale è limitata ai casi in cui si è verificato un danno o un pericolo per l'interesse da essa specificamente protetto. Requisiti che peraltro sono inevitabilmente filtrati dalla formulazione legislativa della norma incriminatrice,

il che basta ad escludere che il principio così affermato impedisca il ricorso alla tecnica del pericolo astratto. Ciò almeno ogni volta che le caratteristiche del bene in questione o le stesse modalità dell'offesa non consentono l'introduzione di un evento concretamente pericoloso, ma la previsione di tipici caratteri di pericolosità della condotta illecita, fondati sulla migliore scienza ed esperienza.

A chiarimento del percorso seguito dalla Commissione in relazione ai principi in esame, va segnalato che la maggioranza ha rifiutato tanto la proposta di ricomprenderli sotto una comune rubrica sull'interpretazione delle norme penali, quanto quella di affiancarli in un tale contesto al divieto di adottare l'interpretazione più sfavorevole al reo nei casi in cui sussista ragionevole dubbio sul significato di una norma penale.

In relazione al concorso apparente di norme penali, si è riconosciuta la necessità di indicare un criterio ulteriore rispetto alla specialità, unico riferimento espresso nell'articolo 15 del codice Rocco. Da solo, questo è infatti inadeguato ad evitare un eccessivo cumulo di reati di fronte alle molteplici possibilità combinatorie fra norme penali che nei moderni ordinamenti complessi permangono anche dopo l'opera di razionalizzazione dovuta ad una nuova codificazione. Per contrastare un tale rischio, la Commissione ha concordato sul fondamento del criterio ulteriore rispetto alla specialità, riconosciuto — in linea con quanto previsto già nei progetti Pagliaro e Grosso — nel principio del cosiddetto *ne bis in idem* sostanziale. La discussione è stata invece molto articolata in merito alla formulazione positiva che esso doveva assumere e sui rapporti da instaurare fra i due criteri accolti.

In proposito, la maggioranza ha accolto una soluzione che indica solo il risultato finale da tutti condiviso: l'inapplicabilità di una pluralità di pene per un medesimo fatto. Si tratta di una regola di chiusura del sistema ("in ogni caso nessuno può essere punito più di una volta per un medesimo fatto"), la quale è preceduta da una disciplina *ad hoc* per il reato com-

plesso. Per questo, si dispone che la relativa norma incriminatrice è in grado di assorbire le qualificazioni dei singoli fatti che altrimenti costituirebbero distinti reati, pur lasciando aperta la possibilità di eccezioni espresse.

Non ha invece incontrato il favore della maggioranza della Commissione una formula proposta al posto delle due suddette regole e rivolta a fissare in termini innovativi e più precisi le modalità operative del criterio in questione ed i suoi rapporti con il canone logico della specialità (“Al di fuori dei casi di specialità, non si applicano le norme penali che prevedono una condotta il cui significato offensivo è parte costitutiva essenziale di quello descritto da altra norma che preveda una pena più grave”).

La Commissione ha lavorato sin dall’inizio con l’intento di razionalizzare i rapporti fra codice penale e legislazione penale complementare, obiettivo comune del resto ai precedenti progetti Pagliaro e Grosso. In specie, l’indicazione, contenuta nel suo stesso decreto costitutivo, a provvedere ad un “complessivo coordinamento” e ad una “semplificazione della normativa penale” è stata accolta non solo in relazione alla parte speciale del codice, ma anche assicurando in generale la preminenza del codice nel complessivo sistema penale. Da qui in primo luogo il mantenimento della regola già contenuta nell’articolo 16 del codice vigente — e riproposta integralmente dai progetti Pagliaro e Grosso — in relazione alla normale riferibilità delle disposizioni contenute nella parte generale del codice anche alle materie regolate da leggi penali speciali, salvo deroga espressa.

Si è inoltre condivisa in generale l’opzione favorevole a restituire al codice una generale funzione di orientamento sui valori meritevoli di tutela penale. In tal senso, si è operato nei singoli capitoli di parte speciale per aggiornare i rispettivi contenuti e confini di tutela. La consapevolezza però dell’ampiezza raggiunta dalla legislazione complementare vigente ha consigliato di inserire anche in parte generale una clausola per realizzare l’obiet-

tivo congiunto del “coordinamento” e della “semplificazione” del sistema complessivo: a tale fine, si è previsto — secondo quanto anticipato nel progetto Pagliaro — una deroga ai normali criteri della successione di legge, ammettendo che le leggi penali preesistenti al nuovo codice penale restino in vigore solo in quanto espressamente riconosciute come vigenti da apposite leggi da emanare prima dell’entrata in vigore del nuovo codice.

Infine, la Commissione ha condiviso l’esigenza espressa dalla cosiddetta riserva di codice, che intende contrastare il pericolo della decodificazione dopo l’emanazione del nuovo codice penale attraverso un vincolo all’ammissibilità di nuove leggi penali, da limitare solo alle modifiche al codice penale o comunque a leggi che regolino organicamente la materia di riferimento. La maggioranza ha tuttavia ritenuto che la sede codicistica non fosse idonea a disporre un tale principio. Esso piuttosto dovrebbe trovare collocazione adeguata in una fonte sovraordinata, come quella costituzionale, secondo quanto correttamente indicato dalla Commissione bicamerale per le riforme istituzionali della passata legislatura. Invece, l’affermazione della riserva di codice nel testo di una fonte comunque ordinaria non può che assumere un mero valore di principio: una consapevolezza già espressa nel progetto Grosso, che ha indotto però ad affidare solo alla presente relazione il favore in proposito espresso dall’attuale Commissione.

Il primo capitolo si chiude con la determinazione dei criteri per calcolare i termini previsti da una legge penale e con una norma a carattere definitorio, la quale riunisce tutte le disposizioni che fissano il significato di nozioni che ricorrono in più norme penali. La scelta di collocare in tale sede tutte le definizioni contenute nel codice, oltre che in linea con alcuni codici penali europei, è espressamente sostenuta dalle indicazioni contenute nella guida alla redazione dei testi normativi di cui alla circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri del 2 maggio 2001 (paragrafo 4.3). Nella formulazione attuale la norma con-

tiene solo le definizioni formulate nelle parti del progetto già elaborate dalla Commissione, ma la struttura della norma, a carattere meramente elencativo, è suscettibile di ulteriori integrazioni via via che il disegno complessivo del codice si va definendo.

Reato: elemento oggettivo e soggettivo; scriminanti; scusanti; tentativo; concorso di persone.

Nel rispetto della legalità rimane fermo il criterio formale di definizione del reato mediante le pene per esso previste secondo la scelta già fatta dal codice vigente.

L'articolo [11], comma 1, indica il significato della particolare condizione personale che caratterizza il cosiddetto reato proprio, risolvendo problemi di notevole importanza come quello delle cosiddette qualifiche soggettive di mero fatto e dei presupposti di operatività del trasferimento di funzioni.

L'articolo [11], comma 2, chiarisce che nel reato monosoggettivo l'evento può essere posto a carico dell'agente solo se la sua condotta ne sia stata la *condicio sine qua non* (nesso di condizionalità essenziale), escludendo la fondatezza di quegli indirizzi, soprattutto giurisprudenziali, che, spesso senza particolare consapevolezza, mostrano di concepire il rapporto di causalità come se potesse essere stabilito sulla base di criteri alternativi meno rigorosi (si pensi al criterio della mera "idoneità dell'atto" implicito nel ricorso all'idea di una probabilità statistica del verificarsi dell'evento, genericamente intesa, anche di entità ridotta, che non tiene conto dell'esigenza che la verifica della causalità secondo il tasso delle probabilità corrisponda ad un accertamento al di là di ogni ragionevole dubbio). Il nesso di causalità tra l'evento e l'azione od omissione è comunque escluso dal concorso di "un fattore eccezionale". Si tratta, come noto, di un criterio correttivo ormai acquisito in giurisprudenza (e in linea con i progetti Pagliaro e Grosso), che riduce l'ambito della causalità giuridicamente rilevante.

Novità molto significative rispetto al codice vigente riguardano la parificabilità dell'omissione all'azione. L'articolo [11], comma 4, così come stabiliva il progetto Grosso (articolo 16, comma 1), prevede la riserva di una espressa disposizione di legge per "l'obbligo di impedire l'evento" che rappresenta il presupposto indefettibile dell'imputazione dell'evento a titolo di omissione, sulla base del nesso causale tra il primo e la seconda.

Deve trattarsi di "espressa disposizione di legge", dunque di una previsione legale in linea con tutti i contenuti della "stretta legalità", che non esclude, secondo i principi, una ulteriore ma contenuta specificazione (nei limiti indicati dalla legge) attraverso "regolamenti, provvedimenti giurisdizionali, ordini, contratti o altre discipline".

La parificazione dell'omissione all'azione presuppone l'ascrizione al soggetto di un vero obbligo di "impedimento", al quale non può equivalere un generico obbligo di intervento o sorveglianza (articolo [11], comma 5), che, nello spirito della legge, non renda il soggetto l'effettivo "garante" della salvaguardia del bene presidiato dalla specifica norma incriminatrice. Per questa ragione l'articolo [11], comma 5, dispone che "non risponde per omesso impedimento chi è privo dei relativi poteri giuridici". L'articolo [11], comma 6, secondo quanto previsto dal progetto Pagliaro (articolo 11, commi 2 e 3), demarca poi nettamente le "posizioni di garanzia" dalle "posizioni di mera sorveglianza e intervento"; solo per le prime richiamando la disciplina generale delle responsabilità connesse all'"obbligo giuridico di impedimento", per le seconde richiedendo una speciale disposizione di legge che preveda l'incriminazione per l'inosservanza dei relativi obblighi.

Per assicurare formalmente la riconoscibilità dell'"obbligo parificante" il progetto adotta il criterio nominalistico, definendolo quale "obbligo giuridico di impedimento", in ossequio alla formula del codice del '30 (definizione legale dell'obbligo parificante).

Il nesso di causalità è escluso nel reato omissivo se l'evento si sarebbe egualmente verificato anche in caso di osservanza dell'obbligo di impedimento (articolo [11], comma [7]).

L'articolo [12] disciplina la materia della responsabilità penale nelle organizzazioni complesse stabilendo il principio della connessione della stessa alla funzione avente rilievo penalistico, vista nella sua "specificità" e "attualità" di esercizio (comma 1). La disposizione vuole dunque escludere che l'esponente dell'organizzazione risponda in ragione di mansioni a lui solo genericamente riferibili, perché in qualche modo (apparentemente) implicate dalla sua qualifica personale, ma non a lui specificatamente ascritte in ragione del particolare organigramma dell'ente. La disposizione esclude altresì che l'obbligo rilevante possa "espandersi" oltre i propri rigorosi confini segnati dagli "specifici soggetti" e "specifici interessi" verso i quali sia stato assunto. La disposizione mira, anche sotto questo profilo, a emarginare gli indirizzi giurisprudenziali che accertano le responsabilità per omissione senza tener conto dei limiti effettivi e originari dell'obbligo di azione; in particolare deducendo dall'obbligo medesimo e dalla sua violazione una generale responsabilità qualunque sia la sua ricaduta, anche a danno di soggetti e interessi diversi rispetto ai quali l'obbligo era stato assunto [comma 2].

Il comma [3] disciplina il "trasferimento di funzioni" stabilendone i presupposti della "effettività" e della "liceità". Il primo presupposto esclude l'efficacia di ogni trasferimento puramente simulato per "riverzare" le proprie responsabilità su altri o comunque per liberarsene artificiosamente. I riscontri pratici che supportano l'effettività del trasferimento o al contrario la rifiutano sono ormai oggetto di mature e articolate indicazioni della dottrina e della giurisprudenza, apparendo perciò esaustiva l'indicazione del progetto sul punto. Il presupposto della "liceità" del trasferimento indica, tra l'altro, che l'efficacia dello stesso postula la "trasferibilità" della funzione nei limiti fissati dal sistema

giuridico settoriale. Il trasferimento deve risultare anche per altro verso "valido", occorrendo ad esempio controllare se per lo specifico atto la legge richieda una particolare forma *ad substantiam*, in difetto della quale previsione la forma dovrà considerarsi libera.

La delega, per evitare che il trasferimento si risolva in discarico arbitrario delle responsabilità, precisa anche che il trasferente non è esente dalle medesime se non nei limiti in cui effettivamente il trasferimento si sia perfezionato e solo per il "tempo" in cui abbia operato realmente, potendo il trasferente riassumere le funzioni trasferite, riassumendo di conseguenza tutte le relative responsabilità.

Il comma [4] stabilisce il titolo per il quale e il limite entro il quale il trasferente risponde anche in presenza di un trasferimento di funzioni effettivo e lecito. Il trasferente, in quanto eserciti funzioni di vertice o comunque organizzative e/o di direzione, può rimanere responsabile per le sue azioni o omissioni che producano quei "difetti" dell'articolazione dell'ente che concorrano a cagionare il fatto di reato. Si pensi alla difettosa organizzazione dello stabilimento industriale che renda inutili i dispositivi di sicurezza localizzati (ad esempio un difettoso impianto elettrico generale che renda inefficaci i meccanismi antincendio collocati in alcuni settori dello stabilimento). Il progetto rende qui chiaro che i due profili di attribuzione della responsabilità vanno al contempo tenuti ben distinti: un conto è la responsabilità per il non corretto esercizio della particolare funzione che si sia trasferita, altro è la responsabilità per la difettosa organizzazione dell'ente. Il trasferente non risponde più per le funzioni trasferite, ma per le funzioni di vertice o comunque di organizzazione e direzione di cui rimanga titolare e nei soli limiti degli obblighi che queste ultime contengano.

Come detto, il progetto determina tassativamente le cosiddette posizioni di garanzia, richiedendo una espressa previsione di legge degli "obblighi giuridici di impedimento". Il sistema complessivo dei medesimi si articola secondo una scan-

sione che fa interagire la parte generale e la parte speciale del diritto penale, ma stabilendo la centralità della parte generale nel fissare le ipotesi fondamentali alle quali le altre vanno raccordate. Non è escluso che la parte speciale preveda ulteriori responsabilità per omesso impedimento dell'evento. La parte generale, con l'articolo 4, limita la responsabilità per l'omesso impedimento di offese a beni fondamentali: vita, integrità fisica, libertà personale e sessuale.

L'articolo [13] prevede la "Protezione e custodia di minori o incapaci", ascrivendo la posizione di garanzia verso i minori e gli incapaci, in rapporto ai beni appena indicati, ai genitori esercenti la potestà nonché a chiunque ne abbia assunto la custodia.

L'articolo [14] prevede il "Controllo su fonti di pericolo" per la vita e l'incolumità fisica di una persona sorvegliata o protetta o di altri che possa essere offeso dalla medesima; nonché il controllo di animali pericolosi o di altre fonti di pericolo per la vita altrui o per l'incolumità individuale o pubblica.

L'articolo [16] prevede l'"Omesso impedimento di reati commessi con il mezzo della stampa o di altri mezzi di comunicazione".

L'articolo [15] prevede l'"Omesso impedimento di reati da parte delle Forze di polizia", limitando la responsabilità alle offese alla vita, alla salute, all'integrità fisica e alla libertà personale e sessuale; stabilendo anche che il pericolo da fronteggiare sia "attuale" e "strettamente connesso" alla "specifica attività esercitata". Lo scopo della disposizione è quello di contenere la responsabilità per omesso impedimento dell'evento alle ipotesi particolarmente gravi in cui la posizione dell'appartenente delle Forze dell'ordine possa dirsi davvero essenziale alla tutela dei beni in pericolo. Dal sistema della delega deriva altresì che le Forze dell'ordine rispondono solo se l'obbligo possa realmente definirsi di impedimento in ragione dei poteri esercitati che devono risultare senz'altro "impeditivi", cioè particolarmente penetranti e tali da garantire il

risultato, almeno ad una valutazione *ex ante*. Tutto ciò in linea (con il) e in ulteriore specificazione del disposto dell'articolo [11] comma [4].

Quanto all'elemento psicologico del reato la delega mira a perfezionare l'impianto fondamentale di ordinamento fondato sull'esclusione di ogni forma di responsabilità oggettiva, in ossequio alla piena applicazione del principio costituzionale della personalità della responsabilità penale. Il presupposto dell'elemento psicologico sta nella capacità di intendere e volere (articolo [17]) e nella capacità di controllo della particolare condotta (articolo [17, comma 2]). Il comma 1 dell'articolo [17] richiede la capacità di dominio del fatto; mentre del fatto (eventualmente) costretto, per violenza o minaccia, secondo i principi, risponde l'autore dell'una o dell'altra. L'articolo [17], comma [2], appare chiarificatore della disciplina e della struttura dell'imputazione, rispetto al codice del '30 (articolo 42, primo comma), nel definire "coscienza e volontà della condotta" con la nuova formula della "dominabilità della condotta"; stabilendo dunque con maggior chiarezza il rapporto tra questa, che è la base dell'imputazione psicologica, e i fattori dell'imputazione psicologica "in atto" che consistono nel dolo o nella colpa.

Gli articoli [18, 19, 20 e 21] definiscono le tre forme fondamentali di dolo stabilendo che esso può consistere nell'intenzione del fatto (dolo intenzionale) nella rappresentazione della sua realizzazione certa (dolo diretto) ovvero non certa, purché altamente probabile (dolo indiretto o eventuale). Lo scopo del progetto, in questo luogo delicatissimo del sistema dell'imputazione, è quello di demarcare più nettamente e significativamente l'area del dolo da quella della colpa, compiendo la impegnativa scelta di politica penale di ridurre l'ambito del punibile (a titolo di dolo), contenendo il reato doloso alle sole ipotesi in cui, al di là del ragionevole dubbio, il giudice accerti che il soggetto abbia realizzato il fatto con la consapevolezza di un elevato rischio di concreto accadimento del fatto costitutivo del reato.

L'area della punibilità a titolo di colpa [articolo 20] si definisce a partire dalla convinzione di non realizzare in concreto un rischio elevato. Il che, da una parte, dovrebbe dar conto della concreta realtà applicativa in cui il giudice riconosce il dolo nelle sole ipotesi in cui appunto vi sia un indice forte del pericolo e questo venga rappresentato dall'agente, altrimenti propendendo sempre per la responsabilità per colpa (si pensi a settori nevralgici come quello della circolazione stradale); dall'altra vale a riqualificare la colpa come elemento soggettivo di appartenenza certa alla sfera del "punibile", riassorbendo in essa l'ipotesi di una forma intermedia di dolo "di rischio" che il progetto ha ritenuto di dover escludere.

L'articolo [19] prevede la "concreta prevedibilità" dell'evento offensivo come criterio di imputazione del fatto a titolo di colpa. La colpa, alla luce di quanto appena detto, si fonda sulla concreta prevedibilità di un rischio anche non elevato dell'evento medesimo. Nel caso di astratta previsione di un rischio elevato, poi escluso in concreto dall'agente, ma a torto, perché egli, prestando maggiore attenzione non avrebbe dovuto escluderlo, si configurerebbe l'ipotesi normalmente definita di colpa cosciente o con previsione (prevedibilità in concreto di un rischio elevato, misconosciuto dall'agente per superficialità, ancorché lo avesse astrattamente previsto).

Secondo l'articolo [20] la "concreta prevedibilità" dell'evento costituisce il criterio di imputazione di ogni forma di colpa, anche quella "specificata", per inosservanza di leggi, regolamenti ordini o discipline, escludendo così alla radice ogni ipotesi di imputazione psicologica che trascuri l'elemento più genuinamente personalistico. La mera violazione oggettiva della norma cautelare non può costituire in colpa.

Secondo i principi della delega il canone della colpevolezza viene pienamente rispettato anche nel caso di reati dolosi aggravati da una conseguenza non voluta, che è ascrivibile all'agente solo per colpa, nell'ipotesi di espressa previsione del corrispondente reato colposo [articolo 21].

Quanto all'errore sulla legge penale il progetto chiarisce che l'errore inescusabile sulla legge penale è solo quello inevitabile [articolo 22].

L'articolo [23] riprende la disciplina dell'errore sul fatto o sulle scriminanti contenuta nel codice del '30, specificando che l'errore essenziale può ricadere anche sugli elementi di qualificazione; quindi non semplicemente sugli elementi naturalistici strettamente intesi, anche sotto questo profilo la delega consacra un'ulteriore affermazione del principio di colpevolezza. Il comma [2] dell'articolo disciplina l'importante figura dell'errore sugli elementi differenziali, stabilendo la punibilità per il reato meno grave.

Per l'errore determinato dall'altrui inganno la delega rinvia ai principi generali sull'errore essenziale, con ascrizione della responsabilità all'autore dell'inganno [articolo 24].

Uno dei profili di maggiore novità del progetto riguarda la ridefinizione delle cause di non punibilità ampiamente intese che nel codice del '30 costituiscono almeno letteralmente, per la formula usata dal legislatore, una categoria indistinta, da precisare nei suoi contenuti e per gli effetti da collegare alle diversissime fattispecie che quella formula testualmente denota. La scelta rigorosa fatta dalla delega non è dovuta soltanto all'esigenza di fare chiarezza nel sistema nel suo complesso, quanto e soprattutto a quella di risolvere molti e concreti problemi applicativi. La delega muove dalla adozione di un criterio nominalistico che permetta di distinguere in modo inequivoco la tipologia delle cause che escludono l'applicazione della pena, lasciando alla formula "cause di non punibilità" un campo senz'altro residuale che ha per oggetto le fattispecie che escludono la sola pena, presupponendo che un reato sia stato già realizzato.

L'articolo [27] prevede la tassativa enunciazione delle scriminanti, indicando anche la loro efficacia "oggettiva". Particolare rilievo ha il comma [3] che stabilisce la equiparazione della scriminante alla causa di incompletezza del fatto in senso stretto ("In presenza di una scrimi-

nante, il fatto di reato si considera insussistente”). Il comma si propone di stabilire e rendere chiaro che l'accertamento della scriminante rende superfluo l'accertamento approfondito del fatto in senso stretto. A seguito dell'equiparazione, in presenza di una scriminante il giudice pronuncerà sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste e non più perché il fatto non costituisce reato. Rimarrà ferma la disciplina extrapenalistica speciale, là dove sia prevista (vedi articolo 2045 del codice civile).

L'articolo [28] disciplina il consenso dell'avente diritto. Esso prevede anche che il consenso scrimina solo se è prestato da chi ha la “capacità di comprenderne il significato e di valutarne l'effetto”; disciplina altresì il “consenso presumibile”, configurandolo quale scriminante, ma circondandolo di cautele rigorose ancorandolo a limiti oggettivi di operatività. Il consenso non effettivamente prestato, ma presumibile del titolare del bene offeso deve risultare tale alla luce della sua “verosimile utilità obiettiva” per il titolare medesimo. Quindi la valutazione non è lasciata a soggettive e arbitrarie considerazioni dell'autore del fatto, ma deve essere verificata alla luce di precisi riscontri oggettivi. Il comma [4] stabilisce anche che presupposto indefettibile della scriminante sta in che il titolare del bene non abbia manifestato il suo dissenso.

L'articolo [29] prevede la scriminante dell'esercizio di una facoltà legittima o adempimento di un dovere riprendendo la disciplina del codice del '30, salvo che per l'errore sulla illegittimità dell'ordine della pubblica autorità regolato dall'articolo [37].

Quanto alla scriminante della legittima difesa [articolo 30] la delega esplicita i parametri della proporzione tra offesa e difesa: “beni in conflitto”, “mezzi a disposizione della vittima” dell'aggressione ingiusta nonché “modalità concrete dell'aggressione” medesima. La specificazione è in linea con la migliore giurisprudenza in merito. La delega precisa anche che la preordinazione della difesa a scopo offensivo non scrimina. L'attuale articolo 52 del

codice penale non è altrettanto chiaro sul punto.

Quanto alla scriminante dell'uso legittimo delle armi o di altri mezzi di coazione fisica la delega [articolo 31] riprende la disciplina del codice attuale con una significativa novità che tien conto di pressanti esigenze, generalmente avvertite, di tutela del domicilio a fronte di un numero crescente di pericolose aggressioni. Prevede invero la scriminante dell'uso di armi se il soggetto è costretto a difendere l'inviolabilità del domicilio “contro un'intromissione ingiusta, violenta o clandestina, e tale da destare ragionevole timore per l'incolumità o la libertà delle persone presenti nel domicilio”. Quindi non si tratta di facoltà indiscriminata. Tutt'altro: la scriminante si fonda su un rischio rilevante per la vittima visto che l'invasione del domicilio deve mettere in pericolo beni fondamentali come l'incolumità e la libertà personale. La disposizione richiede inoltre che il timore per le dette offese sia “ragionevole”; il che esclude che possa scriminare la reazione mediante armi ispirata a impulsi non sorvegliati o ad arbitrarie valutazioni non suffragate da riscontri oggettivi. L'articolo riserva alla legge l'eventuale previsione di ulteriori casi in cui è facoltizzato l'uso di armi o di altra coazione fisica.

La scriminante dello stato di necessità è disciplinata dall'[articolo 32] mentre la parallela ipotesi di necessità scusante è disciplinata dall'articolo [33]. La scriminante corrisponde alla necessità regolata dall'articolo 54 del codice vigente.

L'articolo [33] prevede le “scusanti”, anche per le quali opera il detto criterio ricognitivo nominalistico. Si tratta di situazioni già note alla nostra tradizione e regolate dalla giurisprudenza, talora ricorrendo, almeno implicitamente, all'applicazione analogica in *bonam partem* delle scriminanti. La delega, seguendo il principio di tassatività anche per le cause che escludono il reato, ha tenuto conto della necessità di una loro espressa e più adeguata regolamentazione. Le scusanti operano “soggettivamente” (articolo [33, comma 2]); perciò richiedono, se presenti,

la formula di assoluzione perché il fatto "non costituisce reato". Si tratta invero di fattispecie in cui ragioni oggettive, pur esistenti, non sono bastevoli ad escludere il reato. L'efficacia esclusiva del reato si perfeziona per un *quid pluris* di natura soggettiva.

Tanto accade per la scusante della "buona fede" [articolo 34], che dà conto di importanti realtà riconosciute da significativi indirizzi giurisprudenziali, corrispondendo a sicure motivazioni di giustizia e opportunità. Va tutelato e comunque non può essere misconosciuto l'affidamento che il privato ripone nei comportamenti della pubblica amministrazione. La buona fede presuppone l'illegittimità del fatto commesso, dovendo perciò escludersi la scriminante dell'articolo [29]. Essa si fonda tuttavia sulla ragionevolezza oggettiva della conformità del fatto commesso a inequivoci atti della pubblica amministrazione, ovvero al consolidato orientamento della Cassazione, richiedendo anche che il soggetto fosse "convinto" di conformarsi a quegli atti o a quell'orientamento. Il sommarsi di queste due ragioni, oggettiva e soggettiva, neutralizza il significato di disvalore del fatto commesso; rimanendo perciò fermo che l'efficacia esclusiva del reato, che l'articolo [34] riconosce alla buona fede, non può considerarsi di valenza puramente oggettiva.

[L'articolo 35] prevede la scusante della "attività sportiva". Sono note le ragioni per le quali in non pochi casi l'attività sportiva produce eventi offensivi oggettivamente non scriminati dalle espresse disposizioni di legge. Ecco perché la scusante opera, secondo la testuale dizione dell'articolo [35], "Fuori dei casi di liceità del rischio". Tuttavia, anche in ordine all'attività sportiva, possono concorrere nella fattispecie concreta i due momenti oggettivo e soggettivo di integrazione della scusante: la ragionevolezza oggettiva della conformità del fatto commesso alle regole settoriali e la convinzione del soggetto di adeguarvisi. L'elaborazione dottrinale e gli indirizzi giurisprudenziali consentono senz'altro di confermare l'opportunità di prevedere la

scusante in esame, che del resto corrisponde al comune sentire.

[L'articolo 36] prevede la scusante delle "informazioni commerciali", secondo i criteri già enunciati per le altre scusanti. Anche per le "informazioni commerciali" la tradizione sembra senz'altro attestare l'opportunità della previsione.

[L'articolo 37] completa in un certo senso la disciplina dell'articolo [31] quanto all'ordine della pubblica autorità, configurando come scusante la "ignoranza dell'illegittimità dell'ordine", che ha incerta e comunque non espressa natura secondo il codice vigente. Si tratta dell'ordine illegittimo e non sindacabile: la scusante opera "sempre che la criminalità dell'ordine non sia manifesta o comunque nota all'esecutore".

Indiscutibile importanza pratica ha la scusante dell'"ordine del privato" prevista [dall'articolo 38]. L'efficacia della scusante si basa sulla particolare autorità di chi emana l'ordine. L'autorità fondata sul rapporto di lavoro rende inesigibile un comportamento censorio da parte del dipendente se l'ordine attenga al rapporto di dipendenza e il dipendente non abbia ricevuto segnali che lo allarmassero circa l'illegittimità dell'ordine a lui impartito. In questo senso il dipendente deve aver operato in circostanze che dal punto di vista oggettivo non indicassero "ragionevolmente" detta illegittimità e il medesimo deve aver concretamente confidato nella conformità dell'ordine alla legge. La situazione regolata [dall'articolo 38], in altri termini, non lascia margini di dubbio circa l'atteggiamento del dipendente in quanto ispirato all'ossequio della legalità. Appare perciò garantita la giustizia e l'opportunità di tale scusante a tutela del lavoratore.

[L'articolo 39] prevede lo stato di necessità scusante, perché non fondato sul sicuro bilanciamento dei beni in conflitto, ma sulla inesigibilità di un diverso comportamento a fronte di pericoli corsi da persone particolarmente legate all'agente da vincoli affettivi.

[L'articolo 40] prevede l'affidamento nel consenso altrui, considerando scusato il fatto commesso nell'interesse proprio

dell'agente, ma nell'ipotesi in cui egli confidi ragionevolmente che il titolare del bene disponibile avrebbe consentito. Si tratta anche qui di casi del vivere comune nei quali urta contro il buon senso il farne oggetto di una pretesa punitiva. Tenerne conto nel novero delle scusanti contribuisce anche ad un corretto alleggerimento dei carichi processuali.

La disciplina del reato tentato (articolo [41]) è informata a un netto chiarimento della natura oggettiva della sua struttura e nel senso di fissare un limite più sicuro all'inizio dell'attività punibile. Perciò la sua fattispecie materiale richiede che gli atti compiuti siano diretti in modo "oggettivamente univoco" al compimento del reato. La delega, in tale maniera, rinuncia definitivamente all'idea di un ritorno alla distinzione tra atti preparatori o esecutivi, chiarendo che l'elemento materiale del reato può consistere solo in atti "esternati" e diretti al reato secondo la loro "univoca maturazione oggettiva". Soccorre poi l'ulteriore elemento della "idoneità dell'atto" in armonia con il codice vigente.

[L'articolo 42] disciplina la desistenza e il recesso.

Il comma [3 dell'articolo 41] estende ai reati di attentato gli elementi costitutivi del tentativo, che risultano così gli elementi "minimi" che il sistema concepisce nelle forme di anticipazione della tutela, senza i quali la pena va esclusa.

La delega elabora una disciplina molto articolata del concorso di persone mirando a garantire la determinatezza di tale fattispecie che forse più di ogni altra ne abbisogna per la formula molto ampia utilizzata dal codice vigente.

L'articolo [43] enuncia le diverse forme di contributo al reato dei concorrenti distinguendo *in apicibus* tra il contributo dell'esecutore e il contributo del partecipe (comma 1). Il comma 1 indica poi anche le forme di partecipazione (promozione, organizzazione, direzione e agevolazione) che vengono definite nei commi seguenti.

Di particolare significato appaiono le formule dei commi [5 e 6] nel definire gli atti di agevolazione e di esecuzione, che contengono la maggior parte delle fattis-

pecie che la realtà applicativa ha dimostrato essere le più problematiche da accertare.

Il comma [5], riprendendo anche formule contenute nel progetto Pagliaro, riporta il contributo agevolatore alla sua efficacia causale che definisce nei termini di una maggiore prontezza o sicurezza della ideazione, preparazione o esecuzione del reato. In tal modo il progetto rende l'accertamento del contributo nettamente più concreto perché impone al giudice di verificare se realmente il singolo concorrente abbia materialmente portato al fatto un *quid pluris* (contributo individualizzante) che si sia riflesso effettivamente sul fatto storico.

Lo stesso comma [5] richiede poi che l'aiuto o l'assistenza del concorrente si siano esternati secondo forme tipiche: indicazioni, informazioni, consigli. Questi devono avere una connotazione ben precisa nel senso di esprimere una loro precisa valenza criminosa. Ciò, nel senso che il comma richiede che essi non consistano in generiche osservazioni sfruttate poi dai concorrenti, ma siano accertabili nella loro oggettiva direzione proprio in qualità di impulsi mirati alla realizzazione del reato. Esso prevede alternativamente che la condotta di agevolazione si sia espressa "fornendo mezzi o strumenti o eliminando impedimenti oppure promettendo in anticipo aiuto". L'elenco appena ricordato appare al contempo non debordante ed esauritivo, non emergendo altre condotte meritevoli di considerazione secondo la risalente tradizione in tema di concorso di persone.

Il comma 6 definisce come esecutori coloro che commettono in tutto o in parte il fatto previsto come reato, annoverando poi tra gli stessi coloro che si servono di altri in errore o incapaci ovvero oggetto di violenza o minaccia.

L'articolo 44 nel disciplinare la responsabilità dei concorrenti stabilisce che il concorrente non risponde se non si configura un tentativo punibile del reato. Fissa cioè la soglia sotto la quale nessun atto di partecipazione può essere punito

perché non attingerebbe nemmeno gli estremi del tentativo [comma 1].

L'articolo 44 stabilisce poi il principio secondo cui ogni concorrente risponde secondo la sua colpevolezza chiarendo anche che la partecipazione colposa al fatto doloso o colposo dell'esecutore può essere punita solo se è prevista la corrispondente responsabilità colposa (comma 2). Il comma 2 è orientato senz'altro alla valutazione differenziata dei concorrenti anche ai fini della determinazione della pena in concreto.

I commi 3 e 4 stabiliscono i limiti di comunicabilità delle cause di esclusione del reato o della pena, estendendo a tutti i concorrenti le sole cause oggettive di esclusione del reato, secondo la tradizione.

L'articolo [45] prevede una attenuante per l'agevolatore, ma solo se in concreto il suo contributo sia stato di rilevanza oggettivamente modesta.

L'articolo [46] disciplina innovativamente la desistenza e il recesso del concorrente. Ragionevolmente il progetto premia il concorrente che desiste o recede con atti efficaci o comunque idonei a impedire la consumazione del reato.

Quanto alla figura della variante al piano comune la delega, nel pieno rispetto del principio di colpevolezza, la ascrive al concorrente che non partecipi ad essa solo sul presupposto della colpa e sempre che quel fatto sia previsto dalla legge come reato colposo.

Quanto ai reati associativi o a concorso comunque necessario l'articolo [46] estende ad essi le disposizioni sul concorso eventuale.

Imputabilità.

Fermo rimanendo il riferimento all'"imputabilità" — nozione classica e tradizionale del diritto penale italiano — nell'intitolazione del [Titolo V], appare preferibile eliminare il cosiddetto "doppio passaggio" (da punibilità a imputabilità; da imputabilità a capacità di intendere e di volere), quale risultante dal sistema del codice penale del 1930, siccome inutile e

complicatorio, e focalizzare la norma sulla capacità di intendere e di volere.

Il requisito in questione, che deve sussistere ovviamente nel momento della realizzazione della condotta costitutiva del reato (non avendo rilievo quello, successivo e distaccato, della verifica dell'evento naturale), viene definito, secondo nozioni generali ormai acquisite, con riferimento alla possibilità di comprendere il significato del fatto (capacità di intendere) ovvero di agire in conformità a tale valutazione (capacità di volere).

Non si ritiene, invece, di esplicitare il cosiddetto "nesso eziologico" tra incapacità e fatto, in quanto si preferisce lasciare al giudice di valutare se, nel caso concreto, esisteva la capacità nel momento del fatto ed in relazione alla specie di esso, senza gli inevitabili irrigidimenti derivanti dal problema del trattamento da riservare al fatto del tutto svincolato dall'incapacità (si faccia il caso del maniaco sessuale che commetta una bancarotta e degli inconvenienti conseguenti alla necessaria declaratoria di capacità).

In tale primo articolo [48] viene altresì stabilito il principio di "tassatività" delle cause incidenti sulla capacità di intendere e di volere, onde evitare le incertezze derivanti dalla tesi dell'"analogia *in bonam partem*".

Parimenti viene prevista, una volta per tutte, la regola secondo cui al soggetto vanno applicate, nei vari casi, sussistendone i presupposti, le misure di sicurezza, di rieducazione e di sostegno necessarie.

Quanto alle cause esclusive della capacità di intendere e di volere, si ritiene irrinunciabile il riferimento all'infermità, pur tenendosi presenti i diversi orientamenti teorici, sulla base delle classiche acquisizioni scientifiche della psichiatria, della criminologia e della medicina legale, onde evitare gli sbandamenti applicativi — con apertura a tutti i più originali e diversificati fenomeni in chiave meramente psicologica od emozionale — quanto mai da impedire in questo delicato campo, quali connessi a formule generiche ed onnicomprensive del tipo "disturbo psichico", "disturbo della personalità", "psicopa-

tia” (fenomeni, secondo prassi censurabili, valutati anche da non specialisti psichiatrici o medico-legali e sulla base di parametri socio-culturali, tipo l’abusata figura del soggetto cosiddetto “border line”).

Come ulteriore approfondimento della disciplina si precisa che al vizio totale (incapacità assoluta) va equiparato, nel trattamento, il vizio pressoché totale, onde non mettere il perito nella drammatica alternativa di non riuscire a chiarire, in termini scientifici, se l’incapacità è veramente assoluta.

Le vecchie ipotesi (codice Rocco) di “vizio parziale di mente”, non più specificamente disciplinate in quanto tali, vanno trattate, nel caso di considerevole riduzione della capacità, come danti luogo a specifica riduzione di pena (salva, in base ai principi generali, l’eventuale sottoposizione a misura di sicurezza). In tal modo si evita al perito ed al giudice di prendere posizione su una figura indubbiamente ambigua al fine della capacità, pur lasciandogli la possibilità di graduare concretamente la pena alla stregua di tale particolarissima situazione mentale.

Quanto ai minori si decide, dopo attenta valutazione, di mantenere l’età minima a 14 anni, e non a ridurla a 12 — come talune dottrine vorrebbero — in considerazione dell’insufficiente sviluppo, sia fisico che psichico, della persona in età evolutiva. Al di sotto dei 14 anni deve essere mantenuta la cosiddetta “presunzione assoluta” di incapacità, salva l’eventuale applicazione di misure adeguate.

Per i minori fra i 14 ed i 18 anni si adotta il regime, attualmente vigente, dell’accertamento in concreto della capacità, precisata con riferimento alla maturità fisio-psichica, secondo orientamento ormai tradizionale.

Merita una trattazione autonoma la cosiddetta “*actio libera in causa*”, in quanto si tratta di disciplinare il fenomeno di chi si mette volontariamente e colposamente in stato di incapacità e del titolo di elemento psicologico rilevante nel reato commesso.

Si ritiene l’unico valido e possibile, a tal proposito, il regime dell’imputazione a

titolo di dolo se, al momento dell’incapacità, il soggetto ha previsto il fatto di reato; dell’imputazione a titolo di colpa (con pena autonoma, ove non esista la fattispecie colposa) se, nello stesso momento, il fatto di reato era prevedibile.

Nel caso di “preordinazione” alla commissione di reati si prevede un aumento di pena.

Il sistema sanzionatorio.

La Commissione ha rifiutato, fin dalle prime riunioni consultive, la svolta ispirata a una restaurazione della potestà punitiva contrassegnata dall’inasprimento delle pene. Al contrario, la riflessione iniziale ha indicato nettamente la necessità di attestarsi su una linea di equilibrio segnata dalla previsione di pene meno afflittive delle attuali, ma caratterizzata dalla ricerca della loro effettività.

Il fondamento costituzionale della funzione rieducativa della pena ha costituito l’indicazione programmatica più pregnante, dalla quale è derivata l’adozione di un modello sanzionatorio caratterizzato da un’elevata flessibilità, utilizzabile compiutamente già dal giudice di cognizione. L’anticipazione della flessibilità della risposta sanzionatoria al momento del giudizio ha consentito di contenere al minimo, considerati i limiti della delega ministeriale, l’effetto a cascata delle innovazioni proposte sulla vigente disciplina dell’esecuzione penale e sull’ordinamento penitenziario.

L’orientamento a favore di pene meno afflittive delle attuali può sembrare contraddetto dalla scomparsa della pena pecuniaria e dal mantenimento della pena dell’ergastolo. Per quanto riguarda la pena pecuniaria, la sua eliminazione è spiegata dalla scelta di fondare l’apparato sanzionatorio prevalentemente su sanzioni principali “personali”, detentive o paradetentive, interdittive e prescrittive, limitando conseguentemente il ricorso alla sanzione principale ablativa della confisca. Ciò è stato suggerito altresì dal rilievo che, in un progetto di codice penale che ha espunto

il binomio delitti-contravvenzioni in quanto prevede un'unica categoria di reati, nella quale sono state inglobate anche le poche contravvenzioni non depenalizzate, la pena pecuniaria sarebbe fonte di confusione e di disorientamento delle valutazioni della collettività; ciò perché, a causa del profilo non personalistico che la caratterizza essa risulta indistinguibile, in concreto, dagli esiti della giustizia conciliativa penale e, riduttivamente, di quella penale amministrativa. A queste considerazioni si aggiungono, inoltre, le perplessità relative all'efficacia deterrente della pena pecuniaria, connesse alla sua incerta esazione.

Per quanto riguarda l'ergastolo, il suo mantenimento, deliberato a maggioranza dalla Commissione, è ridotto a pochissimi casi di reati eccezionalmente gravi. C'è da aggiungere, inoltre, che in concreto l'irrogazione dell'ergastolo può avvenire soltanto se non sussiste neppure una circostanza attenuante. A tale scopo è stata, infatti, introdotta una disciplina speciale del concorso eterogeneo di circostanze, in forza della quale, se la pena edittale è l'ergastolo, le circostanze attenuanti devono essere valutate per prime, mentre le circostanze aggravanti sono applicate sulla pena della reclusione sostituita all'ergastolo. Per effetto di questa disciplina, la pena dell'ergastolo potrà essere effettivamente inflitta soltanto se non sarà configurabile in concreto alcuna circostanza attenuante dei gravissimi reati per i quali edittalmente è previsto l'ergastolo; resta escluso, infatti, il ritorno all'ergastolo per effetto di eventuali aggravanti, perché queste potranno aumentare soltanto la durata della reclusione, nello spazio compreso tra il minimo per essa previsto come pena sostitutiva dell'ergastolo e il tetto massimo da essa raggiungibile. Inoltre, l'abbassamento generale del livello delle pene, da un lato comprende anche la reclusione sostituita all'ergastolo in presenza di un'attenuante (venti anni e non ventiquattro anni, come massimo), dall'altro determina l'anticipazione dei limiti di pena scontata che aprono la possibilità della

liberazione condizionale (venti anni, in luogo di ventisei anni).

Sempre nel quadro degli orientamenti programmatici, la propensione verso il modello rieducativo dà la spiegazione di una serie di aggiustamenti relativi ai rapporti tra prevenzione generale e prevenzione speciale, operati nel senso di mitigare la preminenza della prima sulla seconda: ad esempio, nel rispetto del principio di proporzione tra reato e pena, per un verso sono state previste come pene principali un cospicuo numero di sanzioni prescrittive o interdittive mirate sul reo, in modo che la connessione tra reato e pena potesse essere resa trasparente già attraverso la previsione edittale della conversione della reclusione in altra pena, indicativa di una specificità della conseguenza afflittiva che sia spiegabile con istanze precise di prevenzione speciale; per l'altro verso, mentre sono state eliminate le misure di sicurezza per gli imputabili è stata ripristinata l'obbligatorietà della recidiva e ne è stata rivalutata la rilevanza.

Un punto non trascurato, nell'ambito delle considerazioni sulla funzione della pena nella società attuale, è costituito dal bisogno di retribuzione giuridica costantemente espresso dall'opinione pubblica, che è portata a ritenere che l'assenza delle conseguenze afflittive per il reato che è stato commesso sia una delle cause dell'esposizione al crimine e quindi del *deficit* di sicurezza che i cittadini avvertono. Queste considerazioni hanno portato la Commissione a recepire i principi della retribuzione relativi alla correlazione tra la gravità del delitto ed il grado della colpevolezza e la conseguente severità della sanzione. Tuttavia, la proiezione del principio nel concreto della percezione sociale dei fenomeni criminosi ha indotto la Commissione a ritenere, in ossequio al canone dell'*extrema ratio*, che la pena della reclusione possa essere di regola convertita, nei casi stabiliti dalla legge e secondo criteri di ragguaglio da essa determinati, in altra pena detentiva o restrittiva della libertà personale meno afflittiva della reclusione e anche in altre pene interdittive, prescrittive o ablativo; le statuizioni della

parte speciale, sul punto della conversione, saranno pertinenti a classi di reati o, talvolta, a singole figure di reato. Inoltre, la Commissione ha recepito il principio introdotto nella giustizia conciliativa penale, in ragione del quale non è necessaria l'inflizione della pena quando l'offensività del reato sia sicuramente esigua e, insieme, sia minimo il grado di colpevolezza manifestato dall'agente. Ne è derivata la proposta di introduzione del perdono giudiziale per gli adulti, ferma restando la disciplina relativa ai minori.

Anche se trovano collocazione nell'ambito delle sanzioni civili ovvero delle obbligazioni civili da reato, il risarcimento del danno e la riparazione alla vittima giocano un ruolo, sia pur limitato, anche all'interno del sistema sanzionatorio, ad esempio nelle condizioni per la concessione della sospensione della pena, della liberazione condizionale, della riabilitazione, istituto quest'ultimo che è stato valorizzato. Un discorso a parte deve essere riservato alla confisca, che, per determinati reati, può coprire almeno parte dell'afflittività complessiva della sanzione. Per escludere la mercantilizzazione della responsabilità penale, la sanzione principale ablativa della confisca è tenuta distinta dal risarcimento del danno, anche se è eseguita per un importo ad esso corrispondente; la somma è acquisita dallo Stato per essere finalizzata alla riparazione alle vittime di reati, versante sul quale lo Stato ha assunto obblighi internazionali, o al ripristino dello stato dei luoghi.

L'esigenza fortemente condizionante di contenere l'altrimenti ingestibile sovraffollamento carcerario e la sfiducia, motivata dal recidivismo, verso la pena detentiva come unica pena rieducativa, ha indicato realisticamente gli obiettivi primari della riforma. La Commissione ha largamente concordato sull'esigenza di ridurre, in linea generale, il livello delle pene edittali rispetto alle previsioni vigenti e soprattutto di ampliare l'arsenale sanzionatorio delle pene principali in modo che il ricorso alla pena detentiva potesse rappresentare l'*extrema ratio*. La previsione di un ampio

ventaglio di sanzioni personali, diverse dalla pena detentiva e articolate in ragione regressiva, corrisponde all'intento di recuperare la certezza e l'effettività della pena, in considerazione del rilievo che l'ineffettività investe tanto la pena detentiva quanto quella pecuniaria.

La previsione di un vasto apparato di sanzioni principali personali corrisponde dunque all'intento di recuperare l'effettività della pena e, insieme, di ricorrere alla reclusione secondo il criterio dell'*extrema ratio*. Ciò posto, l'esigenza di garantire al massimo grado il rispetto del criterio di proporzione tra reato e sanzione ha persuaso la Commissione dell'opportunità di ricorrere a un'"unità di misura" edittale della gravità del reato. Questa unità di misura è di regola rappresentata dalla reclusione, salvi i casi di eccezionale gravità puniti con l'ergastolo, e sarà la stessa unità di misura nella quale il giudice dovrà esprimere con modulazioni quantitative della durata, la gravità del reato in concreto. Soltanto successivamente il giudice procederà alla conversione, in tutto o in parte, della reclusione in altra pena principale.

Su questo snodo centrale è opportuno insistere con ulteriori specificazioni. Occorre infatti sottolineare, come premessa dell'argomentazione esplicativa, che il progetto di riforma ha espunto dal sistema penale le contravvenzioni, e dunque prevede soltanto reati, in una categoria unitaria nella quale sono venuti a confluire illeciti penali già denominati delitti e contravvenzioni "promosse" di rango.

Sono state espunte dal sistema, dunque, la pena dell'arresto e quella dell'ammenda e, inoltre, l'eliminazione della pena pecuniaria della multa riduce ulteriormente, rispetto al codice vigente, il numero delle sanzioni dalla cui previsione legale risulta stabilito che il fatto così punito è un reato. Tale funzione, per così dire di "identificazione" della qualità di reato, nel progetto di riforma è assegnata di regola alla reclusione, salvi i casi eccezionali nei quali è previsto l'ergastolo. Sulla previsione della reclusione è dunque di regola basato il criterio distintivo tra illecito penale e

illecito non penale e ciò vale anche per i reati che rientrano nella competenza per materia del giudice penale di pace. Ne segue che le altre pene, detentive o restrittive della libertà personale, interdittive, prescrittive o ablativo, sono tutte pene principali, perché ciascuna di esse può esaurire in tutto o in parte le conseguenze sanzionatorie dell'illecito, ma non possono svolgere la funzione di identificazione distintiva del reato; questa fondamentale funzione è stata riservata alle pene detentive tradizionali e in tal modo risulta semplice e certa. Dopo aver identificato il reato, il giudice deve procedere alla valutazione della sua gravità in concreto, utilizzando la medesima unità edittale di misura, appunto la reclusione, quantificata *ad hoc*. Esprimere la gravità del reato in concreto con la durata della reclusione, non significa tuttavia che la reclusione sia la pena effettivamente da scontare. Infatti, secondo il progetto di riforma il giudice deve procedere di regola alla conversione della reclusione in altra pena, nei casi stabiliti dalla legge e secondo i criteri di ragguaglio previsti per i diversi tipi di sanzione. Ciò significa che, in pratica, nei casi di reati di gravità media, la reclusione quantificata dal giudice potrà divenire soltanto l'eventuale "pena di ritorno", ove sia intervenuta la violazione delle prescrizioni attinenti alle diverse pene in effetti scontate; ovviamente, in tale ipotesi dovrà essere computata sulla reclusione originariamente quantificata la parte di pena già scontata in forma diversa a seguito della conversione, e tale computo avverrà secondo i criteri di ragguaglio fissati per le pene diverse. Per i reati più gravi, la conversione avverrà in parte e competerà al giudice della cognizione, anche in tali casi, la conversione in anticipo, per scaglioni, della quantità di reclusione che dovrà essere scontata in forma diversa.

Il momento della conversione designa l'apice del potere discrezionale del giudice nell'applicazione della pena. L'orientamento della Commissione è risultato favorevole, in linea generale, a un ridimensionamento del potere discrezionale relativamente all'avvicinamento dei limiti mi-

nimo e massimo della reclusione edittalmente prevista, nonché attraverso la previsione di figure autonome di reato in luogo di circostanze speciali, l'eliminazione del giudizio di prevalenza delle circostanze e l'abrogazione delle circostanze attenuanti generiche. Rispetto a queste prese di posizione, l'apparente *revirement* in tema di conversione della reclusione trova la sua compiuta spiegazione nel fermo intento di recuperare l'effettività della pena. Dunque, in luogo di sanzioni detentive, ove possibile peraltro da scontare nelle forme meno afflittive, largo spazio alle sanzioni interdittive, prescrittive e anche ablativo, di effettiva applicazione. È ragionevole puntare sul recupero dell'effettività per almeno due motivi. In primo luogo, perché la sospensione condizionale della pena non si applica alle pene non detentive inflitte per effetto della conversione. In secondo luogo, perché il condannato è sollecitato all'osservanza degli obblighi inerenti a ciascuna delle pene interdittive o prescrittive applicate in sede di conversione, perché la violazione degli obblighi stessi determina la riconversione nella reclusione originaria, salvo il computo della pena già scontata, da effettuare secondo i criteri di ragguaglio. Inoltre, il potere discrezionale del giudice nel momento della conversione di pena, sebbene ampio, è pur sempre vincolato. Infatti, le pene applicabili in sede di conversione sono sempre indicate dalla legge, più spesso relativamente a classi di reati, ma a volte anche in rapporto a singole fattispecie criminose. Le indicazioni di parte speciale, peraltro, non servono soltanto a garantire la legalità della pena, ma servono anche a declinare in modo specifico la propensione, propria del modello rieducativo, verso la prevenzione speciale, perché garantiscono la possibilità concreta di adeguare il tipo di pena non soltanto al tipo di fatto ma anche al tipo di autore.

L'ampia applicazione di pene principali diverse dalle pene detentive in carcere dovrebbe produrre una sensibile diminuzione del numero dei detenuti a seguito di condanna, anche tenendo conto del fatto che attualmente il numero delle condanne

per vari motivi non eseguite è elevatissimo. L'effetto indotto dell'abbassamento di livello della pena edittale della reclusione dovrebbe altresì produrre la riduzione del numero dei detenuti in attesa di giudizio. A fronte di ciò, è ipotizzabile l'utilizzazione, in *parte qua* e nel rispetto dei principi del trattamento, anche della polizia penitenziaria in ordine ai controlli sull'osservanza degli obblighi inerenti alle pene applicate in sede di conversione. L'importanza e l'effettività dei controlli meritano di essere sottolineate; ciò perché il controllo rende visibile e quindi socialmente percepibile l'afflittività della conseguenza sanzionatoria. L'effetto positivo del controllo effettivo è duplice: sul piano della prevenzione generale, perché accresce la forza dissuasiva del precetto penale; sul piano del bisogno sociale di sicurezza, perché risponde all'esigenza retributiva sentita dalla collettività e perché l'attività di controllo, anche se mirata, potrebbe essere percepita dalla collettività sociale come una variante speciale della cosiddetta polizia di prossimità.

Il progetto ha aumentato considerevolmente il numero delle pene principali, in ragione dell'innesto fra di esse di molte delle attuali pene accessorie, sanzioni sostitutive o modalità esecutive della reclusione. Nonostante ciò, il progetto ha mantenuto la distinzione tra pene principali e pene accessorie e ha preferito distaccarsi di regola, salvo che per la confisca, dall'orientamento espresso dal progetto Grosso, favorevole a una funzione promiscua di pena principale e anche di pena accessoria, assegnata alla medesima sanzione; tale scelta è stata operata perché, se la funzione promiscua ha senz'altro il pregio di una maggiore duttilità, essa presenta il difetto di essere una potenziale fonte di disorientamento. La Commissione, pur avendo stabilito che le pene continuano ad essere distinte in pene principali e pene secondarie o accessorie, secondo la terminologia tradizionale, ha ritenuto di restringere il numero delle pene accessorie, per evitare sovrapposizioni e per eliminare o almeno per ridurre il rischio di appiattimento delle pene principali sulle

pene accessorie o peggio di confusione tra le une e le altre. Tale rischio, tuttavia, non è stato completamente eliminato, perché è stato necessario prevedere come pena accessoria, ad esempio, la pubblicazione della sentenza di condanna, quando essa non è disposta ai fini della riparazione del danno da reato, e la confisca, nei casi corrispondenti all'attuale misura di sicurezza patrimoniale obbligatoria. Come è stato già esposto, le pene principali si distinguono in: A) pene detentive o restrittive della libertà personale; B) pene interdittive; C) pene prescrittive; D) pene ablativo.

A). L'ergastolo è previsto per reati di eccezionale gravità. In concreto, l'applicazione dell'ergastolo è possibile soltanto se non sussiste alcuna circostanza attenuante. L'applicazione agli infradiciottenni è esclusa, perché l'età minore degli anni diciotto è espressamente prevista come attenuante. Il condannato all'ergastolo è ammesso alla liberazione condizionale quando abbia scontato almeno venti anni di pena.

La reclusione consiste nella detenzione in carcere da cinque giorni a venti anni, con il massimo di anni ventiquattro nel caso di concorso di reati o di circostanze aggravanti. Il condannato alla reclusione può essere ammesso alla liberazione condizionale quando abbia scontato metà della pena, sempre che la pena residua non sia superiore ad anni quattro. La reclusione non superiore ad anni tre può essere convertita in semidetenzione, in tutto o come scaglione di maggior pena; analogamente avviene per la reclusione non superiore ad anni due rispetto alla detenzione domiciliare e per la reclusione non superiore a mesi sei riguardo alla permanenza domiciliare. Quest'ultima "non" è considerata pena "detentiva".

B). Le pene principali interdittive sono perpetue o temporanee.

La pena interdittiva perpetua è raggugliata ad anni quattro di reclusione; le pene interdittive temporanee sono raggugliate alla reclusione di durata corrispondente. Sono pene principali interdittive:

a) l'interdizione o sospensione dai pubblici uffici;

b) l'interdizione o sospensione da una professione, da un'attività di impresa o da un mestiere;

c) l'interdizione o sospensione dall'esercizio di funzioni gestionali o di controllo di persone giuridiche, enti, associazioni o imprese;

d) la revoca o sospensione di licenze, concessioni, autorizzazioni amministrative o altre abilitazioni;

e) la decadenza o sospensione della potestà di genitore.

C). Le pene prescrittive sono raggugliate, agli effetti della conversione, secondo il computo di cinque giorni di pena prescrittiva per un giorno di reclusione. A questo criterio di ragguglio fa tuttavia eccezione la pena dell'affidamento al servizio sociale con prescrizioni, che è pena di conversione paritetica per la reclusione non superiore a tre anni, *in toto* o come scaglione di pena di più lunga durata; la sua applicabilità in sede di conversione totale della reclusione è riservata ai non recidivi.

Sono pene principali prescrittive:

a) l'allontanamento dalla famiglia;

b) il divieto o la limitazione di accesso o di permanenza in determinati luoghi o il divieto di avvicinare determinate persone;

c) la sottoposizione a controllo;

d) il lavoro di pubblica utilità;

e) l'espulsione dello straniero con divieto di reingresso;

f) l'affidamento al servizio sociale con prescrizioni.

D). Le pene principali ablativo sono la confisca e la pena pecuniaria prevista per i reati di competenza del giudice penale di pace. La confisca consiste nell'acquisizione allo Stato di parte del patrimonio mobiliare o immobiliare del condannato, per

un valore pari al risarcimento del danno, cui il condannato è comunque tenuto. Sotto questo versante, la pena ablativa della confisca è pena di conversione, raggugliata secondo il computo di euro cinquanta per ogni giorno di reclusione e, per ragioni evidenti, è di applicazione privilegiata nei reati di cosiddetta delinquenza economica, imprenditoriale, ambientale o nei reati determinati da fini di lucro. La confisca opera tuttavia anche come pena accessoria, che deve essere sempre inflitta relativamente alle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e che ne sono il prodotto o il profitto o che ne costituiscono il prezzo o ancora per le cose per le quali la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione costituiscono reato.

Il progetto di riforma ha promosso a pene principali molte delle attuali pene accessorie, che sono sembrate congrue come pene retributive nei limiti della proporzione, pur se orientate verso la prevenzione speciale. La rivalutazione è stata determinata dalla scelta del modello sanzionatorio rieducativo ed è convalidata dal pieno rispetto del principio di sussidiarietà. L'incremento delle pene principali ha prodotto un corrispondente decremento delle pene accessorie la cui previsione si colloca chiaramente in un'ottica che privilegia la prevenzione speciale; nel progetto esse si riducono a:

a) la pubblicazione della sentenza di condanna;

b) il divieto di emettere assegni e il divieto di utilizzare carte di credito;

c) l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

d) il divieto di compiere determinate attività informatiche;

e) la confisca obbligatoria.

L'applicazione delle pene accessorie è limitata a classi di reati o a singoli reati, secondo le indicazioni della parte speciale.

Nel sistema sanzionatorio adottato dal progetto, il potere discrezionale del giudice

nell'applicazione della pena, per certi versi ridotto, è complessivamente rivalutato e qualificato. Si è detto del momento cruciale della conversione, ma va segnalata anche la scelta operata dalla Commissione in ordine alla commisurazione della pena. La valutazione della gravità del reato è infatti vincolata alla quantificazione del danno o del pericolo per l'interesse protetto, all'intensità del dolo o della colpa e ai motivi a delinquere, ma è altresì aperta alla considerazione delle modalità concrete, soggettive e oggettive, della realizzazione colpevole del reato, che ne costituiscono, per così dire, le circostanze intrinseche. L'esito di siffatta operazione ricostruttiva del reato ai fini del giudizio consiste nella determinazione della pena ad esso adeguata, compresa di regola tra il limite minimo e quello massimo della reclusione edittalmente prevista, limiti dei quali è stato ritenuto opportuno evitare l'eccessiva divaricazione. Determinata la pena base per il fatto di reato, il giudice deve prenderne in considerazione le circostanze in senso proprio, nominate e tipicizzate, il cui sistema generale è stato cospicuamente innovato. Nelle linee essenziali, l'orientamento della Commissione è stato quello di ridurre la valenza delle circostanze rispetto al fatto di reato, nella prospettiva dell'applicazione della pena. A tale scopo, si è proceduto a distinguere categoricamente le circostanze dal fatto, in forza di un'espressa e tassativa qualificazione delle circostanze; si è preferita la previsione di figure autonome del reato, che assorbono elementi corrispondenti alle vigenti circostanze speciali e ad effetto speciale, delle quali è stata ritenuta opportuna l'eliminazione; è stato contenuto lo sfioramento del minimo o del massimo della pena edittale, per effetto del gioco delle circostanze, nella misura, rispettivamente, della metà dei limiti previsti dalla legge per il reato. Il ridimensionamento della valenza da attribuire agli elementi circostanziali ha comportato, come derivazione, la riduzione del numero delle circostanze comuni e una notevole restrizione delle previsioni di circostanze speciali. L'eliminazione delle circostanze at-

tenuanti generiche è invece conseguente alla scelta di abbassare in radice il livello delle vigenti previsioni sanzionatorie e all'indirizzo di politica criminale, manifestato dalla Commissione, di voler operare per ridurre anche l'ampiezza dei poteri discrezionali del giudice in materia. A tale scopo, in accoglimento della proposta del progetto Pagliaro, non recepita invece dal progetto Grosso, si è ritenuto opportuno eliminare, nel caso di concorso eterogeneo di circostanze, il giudizio di prevalenza o di equivalenza; esso viene sostituito dalla regola dell'applicazione integrale di tutte le circostanze aggravanti o attenuanti pertinenti al reato, perché la considerazione del fatto nella situazione in cui si è verificato comporta che si deve tener conto dell'intera situazione: il reato non può essere soltanto aggravato o soltanto attenuato se la situazione è disomogenea. La Commissione ha ritenuto di recepire la proposta del progetto Grosso relativamente alla reintroduzione dell'obbligatorietà della recidiva. La scelta dell'obbligatorietà e della rivalutazione della recidiva è correlata all'eliminazione, nel progetto, delle forme di pericolosità attualmente tipicizzate nell'abitualità e nella professionalità nel reato; queste figure, e anche quella ormai obsoleta del delinquente per tendenza, scompaiono. Le forme di pericolosità che il progetto ha ritenuto di tipicizzare riguardano infatti soltanto i soggetti non imputabili, ma su questo profilo si riferirà in sede propria. Tornando alla recidiva, e avendo già sottolineato il ritorno all'obbligatorietà, si è ritenuto opportuno mantenere la distinzione tra recidiva semplice e recidiva aggravata e, anche in ragione dell'eliminazione dell'abitualità e della professionalità nel reato, si è ritenuta necessaria la previsione di limiti minimi e massimi per gli aumenti relativi alle due espressioni di recidiva. Una delle figure di recidiva aggravata è individuata nell'aver commesso il nuovo reato dopo una condanna per più reati in concorso materiale o in continuazione; su questi istituti si riferirà in sede propria, ma l'anticipazione è qui opportuna, perché serve a individuare un tratto

importante della connotazione normativa della recidiva, come essa è effettuata nel progetto. La rivalutazione complessiva della recidiva non dipende soltanto dalla sua disciplina come elemento circostanziale aggravante; la dichiarazione di recidiva produce infatti una serie di effetti penali che precludono la applicabilità della sospensione condizionale della pena, la fruibilità del perdono giudiziale per gli adulti sempre che non sia intervenuta la riabilitazione, l'affidamento al servizio sociale con prescrizioni come pena di conversione per la reclusione di durata non superiore a tre anni. Nel progetto, l'aumento di pena previsto per la recidiva semplice va da un sesto a un quarto, mentre quello previsto per la recidiva aggravata va da un quarto a un terzo. Soltanto il limite massimo coincide con il massimo della valutazione per le altre circostanze, che è anch'esso un terzo sia in aumento che in diminuzione; il limite minimo, previsto per la recidiva sia semplice che aggravata, non è invece previsto per le circostanze comuni e per quelle speciali. Fa eccezione, e in ciò si allinea con il trattamento della recidiva, la circostanza attenuante attinente all'imputabilità e costituita dalla riduzione considerevole della capacità di intendere e di volere; per essa, infatti, è prevista la riduzione della pena da un quarto alla metà. In tema di criteri di imputazione delle circostanze, la Commissione ha tenuto per valida la vigente disciplina relativamente alle circostanze aggravanti e all'applicazione oggettiva delle circostanze attenuanti rispettivamente a carico o a favore delle persone alle quali si riferiscono. La Commissione ha recepito invece le indicazioni relative alla valutazione della circostanza attenuante erroneamente supposta, sempre che l'errore sulla medesima non sia determinato da colpa e ciò perché ha condiviso le considerazioni positive presenti nei precedenti progetti. Una menzione specifica va fatta per l'attenuante di nuova introduzione consistente nella speciale tenuità del fatto; ciò perché essa, come si riferirà più avanti, è elemento costitutivo di una causa generale di non punibilità,

che si configura quando, soddisfatte altre condizioni, sia acquisita la speciale tenuità del fatto e ad essa si aggiunga un livello minimo di colpevolezza. La Commissione ha ritenuto opportuno inserire nel codice, come circostanze aggravanti comuni, le circostanze previste da alcune leggi speciali o da leggi di ratifica di convenzioni internazionali, con le quali l'Italia aveva assunto impegni di tutela penale differenziata o specifica. Il rispetto di tale scelta comporterà, ovviamente, l'abrogazione in *parte qua* delle leggi speciali o delle leggi di ratifica in questione.

La scelta di ridurre la valenza delle circostanze rispetto al fatto di reato, ai fini dell'applicazione della pena, spiega la ragion d'essere della disciplina degli aumenti o delle diminuzioni. Essi devono essere operati sempre sulla pena base, senza tener conto dell'aumento o della diminuzione dipendenti da altra circostanza. Ne deriva che, in caso di concorso omogeneo di circostanze, i singoli aumenti o le singole diminuzioni si sommano e tale somma viene aggiunta alla pena base o detratta da essa. Ne deriva altresì che, se il concorso di circostanze è disomogeneo, il giudice deve procedere alla somma degli aumenti e alla somma delle diminuzioni, per poi aggiungere alla pena base, o detrarre da essa, la somma algebrica degli aumenti e delle diminuzioni. Data tale disciplina, non è influente sul calcolo la previsione della precedenza a favore delle attenuanti; infatti, il progetto non la prevede, salvo il caso, sul quale già si è riferito, relativo a un reato per il quale sia prevista la pena dell'ergastolo. In tale caso, infatti, il progetto prevede che devono essere applicate per prime le circostanze attenuanti e ciò comporta che il massimo della pena da infliggere in considerazione del concorso di circostanze aggravanti non può mai essere superiore a ventiquattro anni.

Ferme le disposizioni del progetto relative al principio di specialità, al reato complesso o al *ne bis in idem* sostanziale, la disciplina relativa all'applicazione della pena nel caso di pluralità di reati giudicati con unica sentenza è stata notevolmente

semplificata. Tale disciplina, infatti, risulta improntata sull'affermazione, esplicitata in una disposizione *ad hoc*, della prevalenza della disciplina di maggior favore per il reo, quando più scelte applicative apparirebbero praticabili. Ciò significa che il tetto massimo del quadruplo della pena più grave nel caso di concorso materiale di reati, o del triplo della stessa pena, nel caso di concorso formale o di reato continuato, sono limiti validi sempre che non risultino in concreto sfavorevoli rispetto alla durata complessiva della reclusione determinata dalla somma delle pene inflitte per ciascun reato in concorso o in continuazione. Alla semplificazione complessiva contribuisce anche l'utilizzazione della reclusione come pena unica, nel significato già precisato di unità di misura edittale, opzione questa che consente, *in parte qua*, di ovviare alle difficoltà attualmente derivanti dalla disomogeneità delle pene in ordine al cumulo giuridico di pene di specie diversa. La Commissione non ha ritenuto di doversi discostare dall'impostazione che attualmente prevede la medesima generica disciplina sanzionatoria per il concorso formale di reati e per il reato continuato. Tuttavia, il progetto ha stabilito un ristretto arco temporale entro il quale è possibile apprezzare l'unitarietà in senso psicologico del disegno criminoso che avvince i reati in continuazione. La Commissione è consapevole del dissenso esistente in ordine alla concezione del reato continuato come figura di qualificazione unitaria o come criterio di unificazione giuridica, ma con l'introduzione del ristretto limite cronologico ha ritenuto di fornire una solida ragione a favore del mantenimento della disciplina vigente, senza che ciò coincida con un'opzione specifica. Se, dunque, vi è ragione di mantenere la disciplina del concorso formale e del reato continuato entro una cornice comune, non vi è però ragione di disconoscere che il reato continuato consta di una pluralità di condotte diverse, ciascuna delle quali è costitutiva di reato, ognuno dei quali è caratterizzato da una propria e diversa colpevolezza. Questo dato, ontologicamente fuori discussione,

spiega la diversità di disciplina che se ne è fatta derivare in ordine alla distinzione tra recidiva semplice e recidiva aggravata. Da queste considerazioni deriva anche l'ulteriore scelta di mantenere indifferenziata la previsione della continuazione di reati; il progetto non ha quindi distinto l'ipotesi dell'omogeneità da quella dell'eterogeneità delle violazioni, in quanto esse coinvolgono la valutazione di meccanismi di tipo psicologico, come occasione-tentazione o sfida-risposta, di incerta verificabilità e di difficile accertamento.

La Commissione ha ritenuto opportuna la conservazione dell'istituto delle condizioni di punibilità.

La disciplina prevede la qualificazione espressa delle condizioni come tali da parte della legge e ne stabilisce l'estraneità al reato commesso e l'operatività oggettiva. La ragione dell'orientamento favorevole alla previsione dell'istituto sta in considerazioni di *extrema ratio*: ove sussista una ragione giuridicamente apprezzabile che giustifichi la dissociazione tra reato e pena, essa merita di valere fin tanto che il verificarsi della condizione non ne dimostri oggettivamente l'insostenibilità.

Nella materia delle cause estintive, del reato e della pena, il progetto presenta cospicue innovazioni.

La Commissione ha stabilito di eliminare la denominazione di cause di estinzione del reato, oggetto di critiche, a favore della denominazione espressa come cause di non punibilità. La disciplina generale di tali cause, che escludono la punibilità ma non il reato, ne fissa l'operatività oggettiva a favore della persona alla quale si riferiscono, ma ne limita l'effetto, che non si estende alle obbligazioni civili da reato e alla eventuale responsabilità amministrativa o disciplinare. Inoltre, è stata riproposta la disciplina vigente in tema di cause di estinzione del reato, in forza della quale la causa di non punibilità per un reato che sia presupposto o elemento costitutivo di un altro reato non esclude la punibilità di quest'ultimo. Contenutisticamente, le innovazioni attoniscono all'eliminazione dell'oblazione e all'inserimento della sospensione condizio-

nale tra le cause di estinzione della pena. L'oblazione è scomparsa come causa estintiva del reato per la doppia ragione che sono state eliminate le contravvenzioni e che la pena pecuniaria non compare più tra le sanzioni penali, salva la competenza penale del giudice di pace. La sospensione condizionale è stata inserita tra le cause di estinzione della pena per la ragione formale che essa ha effetto dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna e per la ragione sostanziale che la condanna a pena sospesa è considerata, per tutti gli altri effetti penali, come una sentenza di condanna; su ciò si riferirà ulteriormente più oltre, in sede propria. L'argomento formale, relativo alla insussistenza del giudicato, vale per tutte le cause comuni di non punibilità che, nominativamente, sono rappresentate dalla morte dell'imputato, dalla amnistia, dalla remissione della querela e dalla prescrizione del reato. La disciplina di questi istituti non presenta variazioni essenziali rispetto a quella vigente. È opportuno, tuttavia, segnalare la specificazione prevista dal progetto per cui l'amnistia per un reato si applica anche al tentativo dello stesso reato e, fermi restando in cinque e in venti anni i limiti minimo e massimo del tempo necessario a prescrivere il reato, la fissazione della regola per cui il reato si prescrive decorso un tempo pari al massimo della reclusione edittalmente inflitta aumentato della metà.

Anche per le cause di estinzione della pena il progetto ha ribadito la regola della nominatività e della qualificazione espressa. Salvi i casi previsti da speciali disposizioni di legge, sono cause generali di estinzione della pena:

- 1) la morte del condannato;
- 2) la prescrizione per decorso del tempo della pena non eseguita;
- 3) l'amnistia intervenuta dopo la condanna;
- 4) l'indulto;
- 5) la grazia;
- 6) il perdono giudiziale;
- 7) la sospensione condizionale della pena;
- 8) la non menzione della condanna;
- 9) la liberazione condizionale;
- 10) la riabilitazione.

La disciplina della prescrizione della pena prevede l'abbassamento dei limiti minimo e massimo del tempo utile a prescrivere, ridotti rispettivamente da dieci a cinque anni e da trenta a venti anni. La disciplina dell'amnistia intervenuta dopo la condanna ne prevede l'irrinunciabilità. Non sono previste variazioni per l'indulto e per la grazia. Il progetto ha invece introdotto una nuova causa generale di estinzione della pena, costituita dal perdono giudiziale per gli adulti, ferme restando le previsioni speciali nei confronti dei minori di anni diciotto. Il perdono giudiziale è concesso sulla base della sicura esiguità del danno o del pericolo per l'interesse protetto e del minimo grado di colpevolezza manifestato, sempre che l'imputato che lo richiede non sia recidivo o sia riabilitato, sia ragionevole presumere che si asterrà dal commettere ulteriori reati e non vi sia opposizione della persona offesa. Il perdono giudiziale è concesso in alternativa alla condanna. Ne consegue che esso non costituisce precedente ostativo alla concessione della sospensione condizionale della pena, sempre che di questa ricorrano i presupposti. Il perdono giudiziale ha una precisa componente riparativa e conciliativa, culminante nell'assenso della persona offesa; ciò spiega la sua irrevocabilità.

La sospensione condizionale della pena può essere concessa in ordine a una sentenza di condanna alla pena della reclusione non superiore a due anni, limite elevato ad anni due e mesi sei per il maggiore di anni settanta e ad anni tre per il minore di anni diciotto. La concessione è subordinata a una prognosi favorevole che deve essere fondata sull'occasionalità del fatto e sull'assenza di precedenti condanne, salva l'intervenuta riabilitazione. A differenza del progetto Pagliaro, la sospen-

sione condizionale della pena non è concepita come una forma di trattamento sanzionatorio. Essa consiste invece, sostanzialmente, nella presa d'atto della apparente non necessità dell'inflizione della pena in concreto, presa d'atto che è fondata sulla ragionevolezza di una prognosi di non recidivismo; la presunzione favorevole può essere confermata oppure smentita dalla realtà e la conseguenza sarà, rispettivamente, l'estinzione della pena inflitta in sentenza oppure la revoca della sospensione condizionale. Il periodo di messa alla prova è di cinque anni, come nella disciplina attuale relativa alla condanna per delitto. La previsione espressa dell'inapplicabilità della sospensione condizionale alle pene interdittive, prescrittive e ablativo può apparire superflua; essa è stata mantenuta, non diversamente dalla menzione di "unità di misura" relativa alla reclusione, per chiarire il senso dell'innovazione e per fornirne la ragione. Se la gravità del reato è quantificata in una condanna alla reclusione di durata compresa nei limiti di concedibilità della sospensione condizionale e la prognosi è favorevole, la concessione della sospensione neutralizza la reclusione inflitta e, decorso il quinquennio, la estingue. La sospensione condizionale opera dunque direttamente sulla pena della reclusione ma, come sempre, ciò avviene in quanto questa pena è considerata di regola l'unità di misura della gravità del reato. La concessione è, tuttavia, subordinata alla presunzione di non necessità della pena; *nulla quaestio* se il giudice ritiene che qualsiasi pena non sia necessaria, ma diversamente avviene se, ritenuta la non necessità di una pena detentiva o restrittiva della libertà personale, ravvisi invece la necessità di altre pene, adeguate alla gravità del reato, ma più orientate verso la prevenzione speciale. In questo caso, la sospensione non è concedibile, ma la flessibilità della risposta punitiva consente di irrogare, per mezzo della conversione della reclusione, una sanzione che è, insieme, meno afflittiva e più corrispondente alla specificità della vicenda giudiziaria. Lo stesso ordine di ragioni supporta

la scelta, che è poi un ritorno alla originaria disciplina del codice vigente, in forza della quale la concessione della sospensione non si estende alle pene accessorie. A differenza del perdono giudiziale, la sospensione condizionale può o deve essere revocata; ciò riveste particolare importanza in ordine ai rapporti con l'istituto della conversione perché, nonostante la presunzione di non necessità della pena, comunque il giudice dovrà disporre sulla conversione della reclusione in altra pena, con statuizioni da valere al momento della eventuale revoca. Diversamente, come detto, avviene se la pena è ritenuta bensì necessaria, ma non nella forma di pena detentiva o restrittiva della libertà personale; in tali ipotesi, infatti, la conversione della pena della reclusione è effettiva, ma la conversione stessa non interferisce con la sospensione condizionale, per l'applicazione della quale è assente in radice il presupposto costituito dalla non necessità della (di qualsiasi) pena. La sospensione condizionale può essere subordinata alle riparazioni o al risarcimento; in tal senso il giudice fissa i termini entro i quali gli obblighi devono essere adempiuti a pena di revoca della sospensione. La commissione di un nuovo reato determina la revoca obbligatoria, mentre essa è facoltativa se nel quinquennio il condannato riporta altra condanna per un reato anteriormente commesso.

L'istituto della liberazione condizionale non presenta innovazioni di rilievo. Quelle introdotte riguardano la valutazione delle condizioni di salute o familiari del condannato e il ritocco dei limiti cronologici di ammissibilità, quest'ultimo per effetto dell'abbassamento generale dei livelli di pena. Non è stata mantenuta la valutazione differenziata contro i recidivi, ma si tratta di una scelta operata nel quadro dell'opzione rieducativa, che è d'ostacolo a differenziazioni retroverse e che ha guidato analoghe modifiche in tema di prescrizione, di perdono giudiziale e di riabilitazione. Anche quest'ultimo istituto non ha subito modifiche di rilievo, ma ne è stata accentuata l'importanza, appunto in vista della funzione rieducativa.

Il progetto ha escluso, come si è detto, il riconoscimento di forme di pericolosità sociale dichiarabili nei confronti di soggetti imputabili e ha optato verso la soluzione ispirata a criteri di prevenzione speciale rivalutando ampiamente l'istituto della recidiva. Il criterio della pericolosità sociale, che nel codice vigente determina l'applicazione di misure di sicurezza, non è stato però del tutto abbandonato perché, se nei confronti dei non imputabili è impensabile una risposta punitiva dell'ordinamento, è altrettanto illogico che la necessità di cure cancelli la necessità di controlli, quando la pericolosità sociale è appunto una manifestazione della causa per la quale non si è imputabili. Il progetto non ha creduto di dover ricorrere a terminologie diverse da quella di pericolosità sociale, perché esse servono soltanto a mascherare la stessa penosa realtà; il progetto ha creduto invece di dover precisare meglio il contenuto della dichiarazione di pericolosità sociale del non imputabile, riducendola corrispondentemente ai soli casi nei quali il controllo, oltre che la cura, è necessario. Ai fini dell'applicazione delle misure di controllo e cura si deve dunque considerare socialmente pericoloso l'incapace di intendere e di volere che abbia commesso un fatto previsto come reato contro la vita o contro l'incolumità, individuale o pubblica, o comunque caratterizzato da violenza contro le persone, sempre che vi siano ragioni per presumere che la sua infermità, qualora persista, lo indurrà a commettere altri fatti della specie indicata. L'esecuzione delle misure è affidata alle strutture giudiziarie soltanto quando il trattamento presso strutture civili non sarebbe altrettanto efficace o sarebbe incompatibile con la necessità di controllo. Il magistrato di sorveglianza verifica, nei termini, la persistente necessità della misura, indica nuovi termini per il riesame e dispone l'eventuale cessazione anticipata.

Il progetto definisce una serie di misure di sostegno rieducativo per i minori come naturale esito di un sistema che riserva al solo soggetto non imputabile misure diverse dalla pena in senso stretto.

Il progetto prevede le misure della libertà assistita e dell'affidamento al ser-

vizio sociale, con o senza collocamento in comunità.

Il collocamento in una comunità chiusa è previsto nei soli casi più gravi o nei reati commessi con violenza o minaccia contro la persona.

La disciplina delle misure di sostegno rieducativo è ispirata all'intento di garantire il pieno e corretto sviluppo della personalità del minore, tenendo conto dell'ambiente di vita del minore e favorendo il coinvolgimento del nucleo familiare.

Per l'affidamento al servizio sociale nel programma di rieducazione sono previste anche prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e iniziative dirette a promuovere la conciliazione con la persona offesa.

Relativamente alle obbligazioni civili da reato il progetto si propone di chiarire il nesso tra il reato e il danno che rappresenta il titolo per costituirsi parte civile nel processo penale. Deve trattarsi di un danno diretto e intrinseco al fatto costitutivo, nel senso di un danno riferibile all'offesa tipica del reato contestato. Sotto questo profilo il progetto mira ad evitare il proliferare improprio delle costituzioni di parte civile nel processo penale, anche per agevolarne la concreta efficienza.

Il progetto prevede la forma di riparazione consistente nella pubblicazione della sentenza di condanna se è necessaria per riparare il danno non patrimoniale da reato.

Il progetto prevede l'indivisibilità e la solidarietà nelle obbligazioni civili, con espressa estensione della disciplina al responsabile civile, in sintonia con il vigente codice di procedura penale.

Conformemente all'attuale codice penale, il progetto stabilisce la disciplina delle spese di mantenimento del condannato nonché degli atti a titolo gratuito od oneroso compiuti dal colpevole dopo e prima del reato.

Una disciplina innovativa, che corrisponde alle linee generali del progetto in ordine alla riparazione, stabilisce che la sentenza di condanna statuisca, ove possibile, anche l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato non riparabili mediante restituzione o risarcimento».

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

*(Approvazione della parte generale
del codice penale).*

1. È approvato il testo della parte generale del codice penale, di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge, che sostituisce il libro I del medesimo codice.

ALLEGATO
(articolo 1)

TITOLO I LA LEGGE PENALE

ART. 1. (*Legalità del reato e delle pene*). — 1. Nessuno può essere punito per un fatto che non sia previsto espressamente come reato, in modo chiaro e determinato, da una legge dello Stato, che per esso stabilisca la pena edittale dell'ergastolo oppure della reclusione entro limiti minimi e massimi adeguati alla gravità del fatto.

2. Le pene e le altre conseguenze giuridiche del reato sono previste espressamente dalla legge dello Stato.

3. La legge determina i casi di conversione della reclusione in altra pena principale per il reato, anche non detentiva, e stabilisce i criteri di ragguglio.

ART. 2. (*Irretroattività della legge penale*). — 1. Nessuno può essere punito un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non era previsto come reato.

2. Nessuno può essere sottoposto a pene o ad altre conseguenze sfavorevoli del reato non previste da una legge in vigore al momento in cui il fatto fu commesso.

ART. 3. (*Successione di leggi penali*). — 1. Nessuno può essere punito per un fatto che non è più previsto come reato dalla legge e, se vi è stata condanna irrevocabile, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali.

2. Le disposizioni in tema di irretroattività della legge penale e di successione di leggi penali si applicano anche nel caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale.

3. Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e la legge o le leggi successive sono diverse, si applica quella che, valutata complessivamente in relazione al caso concreto, è più favorevole al reo salvo che sia intervenuta sentenza irrevocabile. In tale caso, la pena in esecuzione non può superare il massimo della pena stabilita dalla legge più favorevole.

4. Nel caso di mancata conversione di un decreto-legge le sue disposizioni più favorevoli si applicano ai fatti commessi durante la sua provvisoria forza di legge.

5. Nel caso di conversione di un decreto-legge con emendamenti si applicano le disposizioni del comma 4 limitatamente alle norme emendate.

6. Agli effetti della irretroattività e della successione di leggi penali il reato si considera commesso nel momento in cui è tenuta la condotta che lo costituisce.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di successione di altre norme giuridiche richiamate dalla legge penale.

ART. 4. (*Applicabilità nello spazio della legge penale*). — 1. La norma penale italiana si applica a chiunque commette anche solo una parte di un reato nel territorio dello Stato.

2. La norma penale italiana si applica altresì a chiunque commette al di fuori del territorio italiano uno dei seguenti reati:

- a) genocidio;
- b) tratta e commercio di schiavi;
- c) attentato alla vita o all'incolumità del Capo dello Stato o di pubblici funzionari italiani;
- d) reati contro la personalità dello Stato e dell'Unione europea;
- e) reati di contraffazione del sigillo dello Stato o dell'Unione europea e di uso di tale sigillo contraffatto;
- f) reati di falsità in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato, o in valori di bollo o in carte di pubblico credito italiano;
- g) reati commessi con abuso dei poteri o violazione dei doveri da funzionari e agenti della pubblica amministrazione italiana, dell'Unione europea o da soggetti loro equiparati, ovvero delitti commessi contro gli stessi soggetti, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o dei loro servizi;
- h) abuso di informazioni privilegiate e aggioattaggio attinenti a strumenti finanziari ammessi alla negoziazione nei mercati regolamentati italiani;
- i) omicidio doloso, tortura, lesioni gravissime dolose, sequestro di persona a scopo di estorsione e violenza sessuale in danno di un cittadino italiano;
- l) ogni altro reato per il quale speciali disposizioni dell'Unione europea o di diritto internazionale stabiliscono l'applicabilità della legge italiana.

3. La norma penale italiana si applica altresì a chiunque abbia commesso anche al di fuori del territorio italiano uno dei seguenti reati, a condizione che il soggetto attivo si trovi sul territorio italiano:

- a) produzione o traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- b) reclutamento, istruzione, utilizzazione e finanziamento di mercenari;
- c) reclutamento di persone, al fine di fare esercitare la prostituzione, prostituzione minorile o pornografia minorile, ove il fatto sia commesso in danno di minore degli anni quattordici o con violenza o minaccia;
- d) ogni altro reato commesso all'estero contro lo Stato o un cittadino italiano, se vi sia la richiesta del Ministro della giustizia oppure l'istanza o la querela della persona offesa.

4. In tutti i casi previsti dal presente articolo sono fatte salve le eccezioni stabilite dal diritto pubblico interno, dal diritto dell'Unione europea e dal diritto internazionale.

ART. 5. (*Rapporti con l'applicazione di leggi penali straniere*). — 1. Per i reati commessi all'estero la legge penale italiana non si applica se il colpevole è già stato condannato in altro Stato membro dell'Unione europea e la relativa pena è stata eseguita.

2. Oltre ai casi di riconoscimento della sentenza penale straniera, nella sentenza di condanna italiana per reati commessi all'estero si deve tenere conto, in ogni caso, della pena già scontata dal soggetto per gli stessi fatti.

3. Al di fuori di espressa disposizione anche di fonte internazionale, alle sentenze penali straniere di condanna o di proscioglimento il giudice può dare riconoscimento:

a) per stabilire la recidiva;

b) per irrogare una pena accessoria prevista dalla legge italiana o per determinare altri effetti penali o amministrativi;

c) per applicare, secondo la legge italiana, misure di controllo, cura e sostegno;

d) per stabilire la continuazione dei reati;

e) per far valere la condanna agli effetti civili.

4. L'extradizione del cittadino o dello straniero è concessa quando il fatto sia previsto come reato in entrambi gli ordinamenti, salvo gli obblighi derivanti da norme dell'Unione europea o di diritto internazionale.

ART. 6. (*Principio di tassatività*). — 1. Le norme che prevedono o escludono che un fatto costituisca reato si applicano soltanto ai casi da esse previsti.

ART. 7. (*Offensività del reato*). — 1. La norma che prevede un fatto come reato si applica ai soli casi in cui si è verificato un danno o un pericolo per l'interesse da essa specificamente protetto.

ART. 8. (*Materia regolata da più norme penali*). — 1. Quando più norme penali appaiono applicabili al medesimo fatto, la norma speciale prevale su quella generale, salvo che sia diversamente stabilito.

2. Quando più norme prevedono come reato fatti diversi che costituiscono insieme un reato complesso, si applica soltanto la norma che prevede il reato complesso, salvi i casi in cui la legge stabilisca diversamente.

3. In ogni caso nessuno può essere punito più di una volta per il medesimo fatto.

ART. 9. (*Preminenza del codice penale*). — 1. Le disposizioni di questo codice si applicano anche alle materie regolate da altre leggi penali, salvo che queste non prevedano espressamente una disciplina diversa.

2. Quando lo stesso fatto è preveduto come reato da norme di questo codice e da leggi speciali preesistenti prevalgono le prime salvo che le altre siano riaffermate come vigenti da leggi da emanare prima della data di entrata in vigore del codice.

ART. 10. (*Computo e decorrenza dei termini*). — 1. Quando la legge penale stabilisce un termine per il verificarsi di un effetto giuridico, il decorso del tempo si computa secondo il calendario comune e il giorno della decorrenza non è calcolato nel termine.

TITOLO II

IL REATO

ART. 11. (*Condotta, evento, rapporto di causalità*). — 1. Nessuno può essere punito per un reato se non ha compiuto l'azione o l'omissione che lo costituisce.

2. Nessuno può essere punito per un reato se la sua condotta non è stata condizione necessaria dell'evento dannoso o pericoloso che lo costituisce.

3. Non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo mediante azione.

4. L'obbligo giuridico di impedire è stabilito da una espressa disposizione di legge. Nei limiti da essa indicati, l'obbligo è specificato da regolamenti, provvedimenti giurisdizionali, ordini, contratti o altre discipline.

5. Non risponde per omesso impedimento chi è privo dei poteri giuridici di impedire l'evento che costituisce il reato commissivo.

6. Salva diversa disposizione, quando la legge collega alla qualifica del soggetto attivo la titolarità di particolari doveri o poteri giuridici, essa indica la persona cui essi sono attribuiti al momento del fatto, anche se sprovvista di regolare investitura.

7. Nessuno può essere punito quando l'evento si sarebbe verificato anche se l'obbligo giuridico di impedimento fosse stato osservato.

8. Nessuno può essere punito quando l'evento è conseguenza di un fattore eccezionale senza il quale la condotta non lo avrebbe causato, salvo che gli atti compiuti costituiscano di per sé un reato diverso. Agli effetti della legge penale non si considera eccezionale il fattore del quale l'agente è a conoscenza.

ART. 12. (*Obblighi di impedimento e di intervento nelle organizzazioni complesse*). — 1. L'amministratore, il dirigente o il preposto all'attività di un'organizzazione complessa assume l'obbligo giuridico di impedire l'offesa dei beni tutelati penalmente, messi a rischio dall'attività dell'organizzazione o di uno dei suoi appartenenti, nei soli

limiti delle funzioni specificamente esercitate al momento del fatto. L'obbligo giuridico di impedimento opera verso gli specifici soggetti e gli specifici interessi rispetto ai quali sia stato assunto.

2. La legge stabilisce i casi in cui il soggetto risponde non quale titolare dell'obbligo giuridico di impedimento, ma per non aver sorvegliato o non essere intervenuto per evitare reati che altri stavano commettendo.

3. Il trasferimento di funzioni che determina la responsabilità penale del delegato esclude la responsabilità penale del trasferente solo se è effettivo e lecito. La liceità non è esclusa dalle ridotte dimensioni dell'ente al quale si riferiscono le funzioni trasferite. La punibilità del trasferente è esclusa nei limiti e per la durata del trasferimento.

4. Salva diversa disposizione di legge, il trasferente risponde per l'organizzazione difettosa delle funzioni trasferite, sui presupposti e nei limiti stabiliti da questo codice.

5. Nei gruppi di società o imprese le disposizioni del presente articolo si applicano anche a chi ne esercita la direzione unitaria, per ciò che specificamente la riguarda.

ART. 13. (*Protezione e custodia di minori o incapaci*). — 1. Il genitore esercente la potestà è tenuto a impedire le offese alla vita, all'integrità fisica, alla libertà personale e sessuale del figlio minore o incapace.

2. Chiunque abbia, anche temporaneamente, assunto la custodia di un minore, o di altra persona incapace di provvedere a se stessa, è tenuto a impedire le offese previste dal comma 1 nei confronti della persona in custodia, o che la medesima possa cagionare ad altri.

ART. 14. (*Controllo su fonti di pericolo*). — 1. Chiunque abbia assunto funzioni di sorveglianza o protezione di una persona, in rapporto ad attività pericolose, è tenuto a impedire le offese alla vita e all'incolumità fisica della persona protetta, o che la medesima possa cagionare ad altri.

2. Chiunque abbia, a qualsiasi titolo, il controllo di animali pericolosi o di altre fonti di pericolo è tenuto a impedire le offese che possano derivarne alla vita, o all'incolumità individuale o pubblica.

ART. 15. (*Omesso impedimento di reati da parte delle Forze di polizia*). — 1. Gli appartenenti alle Forze di polizia sono tenuti a impedire le offese alla vita, alla salute, all'integrità fisica e alla libertà personale e sessuale, sempre che l'emergenza pericolosa sia attuale e strettamente connessa alla specifica attività esercitata ed essi siano muniti dei poteri impeditivi.

ART. 16. (*Omesso impedimento di reati commessi con il mezzo della stampa o di altri mezzi di comunicazione*). — 1. Fuori dei casi di concorso nel reato, chi è tenuto al controllo della pubblicazione o della trasmissione in base alla legge o alle disposizioni organizzative dell'impresa, risponde, per colpa, del reato commesso dall'autore. In

tale caso, la pena applicabile è la metà di quella prevista per il reato commesso dall'autore.

ART. 17. (*Coscienza e volontà della condotta. Costringimento fisico o psichico*). — 1. Nessuno può essere punito se la condotta che costituisce il reato non è compiuta con coscienza e volontà.

2. La condotta si considera cosciente e volontaria quando l'agente aveva il controllo sufficiente per determinarsi a tenere una condotta diversa.

3. Se taluno ha commesso il fatto per esservi stato da altri costretto, mediante violenza o minaccia alla quale non poteva resistere o comunque sottrarsi, del fatto commesso risponde l'autore della violenza o minaccia.

ART. 18. (*Elemento soggettivo del reato*). — 1. Nessuno può essere punito per un fatto previsto dalla legge come reato se non l'ha commesso con dolo, salvi i casi di reato colposo espressamente previsti dalla legge.

ART. 19. (*Reato doloso*). — 1. Il reato è doloso quando l'agente compie la condotta attiva od omissiva con l'intenzione di realizzare l'evento dannoso o pericoloso costitutivo del reato, ovvero con la rappresentazione che, a seguito della sua condotta, la realizzazione dell'evento offensivo è certa o altamente probabile.

ART. 20. (*Reato colposo*). — 1. Il reato è colposo quando l'evento dannoso o pericoloso che lo costituisce non è voluto dall'agente, ma si verifica come conseguenza concretamente prevedibile di una condotta negligente, imprudente o imperita ovvero commessa in violazione di regole cautelari stabilite da leggi, regolamenti, ordini o discipline.

ART. 21. (*Reati dolosi aggravati da una conseguenza non voluta*). — 1. Quando da un fatto previsto come reato doloso deriva un'ulteriore conseguenza non voluta dall'agente cagionata per colpa, si applicano le regole del concorso di reati sempre che la conseguenza ulteriore non voluta sia prevista dalla legge come reato colposo.

ART. 22. (*Errore sulla legge penale*). — 1. Nessuno può invocare a propria scusa l'ignoranza o l'erronea interpretazione della legge penale, salvo che si tratti di ignoranza o di errore inevitabile.

ART. 23. (*Errore sul fatto di reato e sulle cause scriminanti*). — 1. L'errore sul fatto costitutivo del reato o della scriminante, ovvero sugli elementi di qualificazione del fatto o della scriminante, esclude il dolo. Nondimeno, se si tratta di errore determinato da colpa, la punibilità non è esclusa, quando il fatto è previsto dalla legge come reato colposo.

2. In caso di errore sull'elemento differenziale fra più reati, l'agente è punito per il reato meno grave.

ART. 24. (*Errore determinato dall'altrui inganno*). — 1. Le disposizioni dell'articolo 23 si applicano anche se l'errore è determinato dall'altrui inganno, ma in tale caso del fatto commesso dalla persona ingannata risponde chi l'ha determinata a commetterlo.

ART. 25. (*Offesa di persona diversa da quella alla quale l'offesa era diretta*). — 1. Quando, per errore nell'uso dei mezzi di esecuzione del reato o per un'altra causa, ovvero per errore di persona, è cagionata offesa a persona diversa da quella alla quale l'offesa era diretta, il colpevole risponde come se avesse commesso il reato in danno della persona che voleva offendere.

2. Sono valutate a favore dell'agente le scriminanti che sarebbero state applicabili se il fatto fosse stato commesso in danno della persona che voleva offendere.

3. Qualora oltre alla persona diversa sia offesa anche quella alla quale l'offesa era diretta, si applicano le regole sul concorso di reati. Le stesse regole si applicano quando siano offese più persone, sia o meno compresa anche quella alla quale l'offesa era diretta.

ART. 26. (*Fatto diverso da quello voluto dall'agente*). — 1. Quando, per errore nell'uso dei mezzi di esecuzione del reato o per un'altra causa, l'agente realizza un fatto di reato diverso da quello voluto, ne risponde, per colpa, se il fatto è previsto dalla legge come reato colposo.

2. Se, oltre al reato diverso, l'agente ha realizzato anche il reato voluto, consumato o tentato, si applicano le regole sul concorso dei reati.

ART. 27. (*Tassatività ed efficacia oggettiva delle scriminanti*). — 1. La scriminante è prevista come tale da una specifica disposizione di legge.

2. La scriminante opera oggettivamente.

3. In presenza di una scriminante, il fatto di reato si considera insussistente.

ART. 28. (*Consenso dell'avente diritto*). — 1. È scriminato il fatto di chi lede o pone in pericolo un diritto con il consenso della persona che può validamente disporre.

2. Salvi i limiti previsti da speciali disposizioni di legge, è valido il consenso prestato da chi ha la capacità di comprenderne il significato e di valutarne l'effetto.

3. Il consenso prestato è revocabile fino al compimento dell'attività consentita.

4. Salvi i limiti previsti da speciali disposizioni di legge, il fatto è scriminato anche in caso di consenso presumibile, in ragione della sua verosimile utilità obiettiva per il titolare dell'interesse, sempre che questi non abbia manifestato il suo dissenso.

ART. 29. (*Esercizio di una facoltà legittima o adempimento di un dovere*). — 1. È scriminato il fatto commesso nell'esercizio di una

facoltà legittima o nell'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica autorità.

2. Se un fatto costituente reato è commesso per ordine dell'autorità, del reato risponde sempre il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine.

3. Risponde altresì del reato chi ha eseguito l'ordine, salvo che, per errore di fatto, abbia ritenuto di obbedire a un ordine legittimo.

ART. 30. (*Difesa legittima*). — 1. È scriminato il fatto commesso da chi è stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa, tenuto conto dei beni in conflitto, dei mezzi a disposizione della vittima e delle modalità concrete dell'aggressione.

2. Non è scriminato il fatto di chi ha preordinato a scopo offensivo la situazione da cui deriva la necessità di difesa.

ART. 31. (*Uso legittimo delle armi o di altri mezzi di coazione fisica*). — 1. Ferme le disposizioni degli articoli 29 e 30, è scriminato il fatto del pubblico ufficiale che, al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio, fa uso ovvero ordina di fare uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza all'autorità o comunque di impedire la consumazione dei reati contro la vita, l'incolumità o la libertà.

2. La disposizione del comma 1 si applica a chiunque, legalmente richiesto dal pubblico ufficiale, gli presta assistenza.

3. È scriminato il fatto di chi fa uso di armi e di altri mezzi di coazione fisica perché è costretto dalla necessità di difendere l'inviolabilità del domicilio contro un'intromissione ingiusta, violenta o clandestina e tale da destare ragionevole timore per l'incolumità o la libertà delle persone presenti nel domicilio.

4. La legge determina gli altri casi nei quali è autorizzato l'uso delle armi o di altri mezzi di coazione fisica.

ART. 32. (*Stato di necessità*). — 1. È scriminato il fatto di chi è costretto dalla necessità di salvarsi dal pericolo attuale di un danno grave alla vita, all'integrità fisica, alla libertà individuale o alla libertà sessuale, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo.

2. La disposizione del comma 1 non si applica a chi ha un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo.

3. La disposizione del comma 1 si applica anche se lo stato di necessità è determinato dall'altrui minaccia; in tale caso, del fatto commesso dalla persona minacciata risponde chi l'ha costretta a commetterlo.

ART. 33. (*Efficacia delle scusanti*). — 1. La scusante è prevista come tale da una specifica disposizione di legge.

2. La scusante opera soggettivamente.

3. Il fatto scusato non costituisce reato.

ART. 34. (*Buona fede*). — 1. È scusato chi ha commesso il fatto di reato nella ragionevole convinzione di conformarsi a inequivoci atti della pubblica amministrazione, o al consolidato orientamento della Cassazione, rilevanti ai fini dell'applicazione della legge penale.

ART. 35. (*Attività sportiva*). — 1. Fuori dei casi di liceità del rischio, è scusato chi commette il fatto di reato nell'esercizio di un'attività sportiva, nella ragionevole convinzione di adeguarsi alla regolamentazione della specifica attività.

ART. 36. (*Informazioni commerciali*). — 1. Fuori dei casi di liceità dell'informazione, è scusato chi comunica notizie pregiudizievoli relative ad attività economiche nella ragionevole convinzione di adeguarsi alla regolamentazione della sua specifica attività.

ART. 37. (*Ignoranza dell'illegittimità dell'ordine della pubblica autorità*). — 1. È scusato chi ottempera a un ordine sostanzialmente illegittimo e non sindacabile della pubblica autorità, sempre che la criminosità dell'ordine non sia manifesta o comunque nota all'esecutore.

ART. 38. (*Ordine del privato*). — 1. È scusato chi ottempera a un ordine impartito nell'ambito di un rapporto di lavoro di diritto privato, quando il soggetto abbia confidato ragionevolmente sulla sua liceità.

ART. 39. (*Stato di necessità scusante*). — 1. Fuori dei casi di liceità, è scusato chi commette il fatto di reato perché costretto dalla necessità di soccorrere un congiunto o altra persona legata da speciali vincoli affettivi, per salvarli dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, sempre che il pericolo non sia stato volontariamente causato dall'agente e non sia altrimenti evitabile.

ART. 40. (*Affidamento nel consenso altrui*). — 1. Salvo diverse disposizioni di legge, è scusato chi ha commesso il fatto nell'interesse proprio, ma ragionevolmente confidando che il titolare del bene disponibile avrebbe consentito.

TITOLO III

IL REATO TENTATO

ART. 41. (*Reato tentato*). — 1. Chiunque compie atti diretti in modo oggettivamente univoco e idonei alla realizzazione del reato è punito, se il reato non è consumato, con la pena per esso prevista, diminuita da un terzo a due terzi.

2. Se la pena prevista per il reato consumato è l'ergastolo, si applica la pena della reclusione da dieci a venti anni.

3. Per la punibilità dei reati di attentato devono sussistere gli elementi previsti dal comma 1.

ART. 42. (*Desistenza e recesso*). — 1. È causa di non punibilità la desistenza volontaria dall'intrapresa realizzazione del reato.

2. È causa di non punibilità l'impedimento volontario dell'evento costitutivo del reato.

3. È causa di non punibilità il volontario adoperarsi con atti idonei a impedire la consumazione, anche se essa non avviene per una causa diversa.

4. Nei casi previsti dal presente articolo, la punibilità dell'agente non è esclusa se gli atti compiuti costituiscono di per sé un reato diverso.

TITOLO IV

IL CONCORSO DI PERSONE NEL REATO

ART. 43. (*Esecuzione e partecipazione nel reato*). — 1. Concorrono nel reato coloro che contribuiscono alla sua realizzazione con atti di esecuzione o di partecipazione. Costituiscono partecipazione la promozione, l'organizzazione, la direzione e l'agevolazione del reato.

2. Sono atti di promozione quelli che danno impulso all'ideazione o alla preparazione del reato.

3. Sono atti di organizzazione quelli di coordinamento nella preparazione del reato.

4. Sono atti di direzione quelli di sovrintendenza nella preparazione del reato.

5. Sono atti di agevolazione l'aiuto o l'assistenza che hanno reso l'ideazione, la preparazione o l'esecuzione del reato più pronte o più sicure e sono prestati fornendo indicazioni, informazioni o consigli diretti in modo obiettivamente univoco alla commissione del reato oppure fornendo mezzi o strumenti o eliminando impedimenti oppure promettendo in anticipo aiuto.

6. Sono considerati esecutori coloro i quali compromettono in tutto o in parte il fatto previsto come reato. Sono altresì considerati esecutori coloro i quali nel commettere il reato si giovano dell'errore o dell'incapacità altrui, anche se da essi non cagionati, ovvero coloro che con violenza o minaccia costringono altri a commettere il reato.

ART. 44. (*Responsabilità dei concorrenti*). — 1. Nessuno può essere punito per atti di partecipazione nel reato se non è stato realizzato un tentativo punibile dello stesso reato.

2. La pena di ciascun concorrente è commisurata all'importanza del suo effettivo contributo al reato e al suo grado di colpevolezza.

3. Le cause scriminanti operano oggettivamente a favore di tutti i concorrenti.

4. Al concorrente che non ha voluto il reato complesso realizzato da altro concorrente, si applica la pena prevista per il reato voluto che sia elemento costitutivo del reato complesso.

ART. 45. (*Circostanza attenuante. Applicazione delle circostanze*). —

1. La pena prevista per il reato commesso in concorso è diminuita per gli agevolatori dalla circostanza attenuante che essi abbiano fornito un contributo di rilevanza oggettivamente modesta.

2. Le circostanze aggravanti o attenuanti sono valutate a carico o a favore della persona alla quale si riferiscono.

ART. 46. (*Desistenza e recesso del concorrente*). — 1. Le cause di non punibilità previste dall'articolo 42 si applicano al concorrente che desistendo o recedendo impedisce volontariamente la consumazione del reato o si adopera volontariamente e con atti idonei per impedirla.

ART. 47. (*Reati associativi*). — 1. Le disposizioni del presente titolo si applicano anche ai reati associativi e agli altri reati nei quali è prevista la partecipazione necessaria di più persone.

2. Agli effetti della legge penale sono reati associativi i reati di associazione criminale.

TITOLO V

L'IMPUTABILITÀ

ART. 48. (*Capacità di intendere e di volere*). — 1. Nessuno può essere punito per un fatto previsto dalla legge come reato se nel momento della condotta costitutiva non aveva, per infermità, la capacità di intendere e di volere, sempre che il fatto sia stato condizionato dalla incapacità.

2. Agli effetti della legge penale la capacità di intendere e di volere è intesa come possibilità di comprendere il significato del fatto e di agire in conformità a tale valutazione.

3. Nei casi previsti dalla legge sono applicabili le misure di controllo, cura e sostegno rieducativo adeguate alle condizioni del soggetto.

ART. 49. (*Situazioni equiparate*). — 1. Nessuno può essere punito per un fatto previsto dalla legge come reato se, nel momento della condotta costitutiva, la sua capacità di intendere e di volere era ridotta, per infermità, in misura pressoché totale, sempre che il fatto sia stato condizionato dalla ridotta capacità.

2. È considerato infermità lo stato cronico irreversibile di intossicazione da alcol o da stupefacenti o sostanze psicotrope.

3. Non è considerata infermità l'incapacità volontaria per ubriachezza, per stupefazione o per altra causa.

ART. 50. (*Età minore*). — 1. È sempre considerato incapace di intendere e di volere chi, nel momento di realizzazione della condotta costitutiva del reato, non aveva compiuto gli anni quattordici.

2. Se il soggetto aveva compiuto gli anni quattordici, ma non gli anni diciotto, il giudice, per ritenerlo capace di intendere e di volere, deve accertare, con riferimento al tipo di reato commesso, il raggiungimento di un sufficiente grado di maturità fisio-psichica corrispondente all'età.

ART. 51. (*Circostanze attenuanti*). — 1. La considerevole riduzione della capacità di intendere e di volere al momento della condotta costituisce circostanza attenuante e comporta una diminuzione della pena da un quarto alla metà.

2. Fuori del caso previsto dal comma 1, costituisce circostanza attenuante l'età minore degli anni diciotto.

ART. 52. (*Stato di incapacità di intendere e di volere volontario o colposo o preordinato*). — 1. Quando l'agente si pone volontariamente in stato di incapacità di intendere e di volere, rappresentandosi come conseguenza certa o altamente probabile di tale stato la realizzazione del fatto di reato, ne risponde per dolo.

2. Quando l'agente si pone volontariamente in stato di incapacità di intendere e di volere nonostante la concreta prevedibilità, come conseguenza di tale stato, del fatto di reato, ne risponde per colpa, sempre che il fatto sia previsto dalla legge come reato colposo.

3. Costituisce circostanza aggravante lo stato di incapacità preordinato al fine di commettere il reato o di prepararsi una scusa.

TITOLO VI

LA PENA

CAPO I

LA PREVISIONE DELLA PENA

SEZIONE I

LA DENOMINAZIONE DELLE PENE

ART. 53. (*Le pene. Distinzione di specie*). — 1. Le pene stabilite per i reati si distinguono in pene principali e accessorie.

2. Le pene principali per i reati si distinguono in detentive o restrittive della libertà personale, interdittive, prescrittive e ablativo.

ART. 54. (*Denominazione delle pene principali*). — 1. Sotto la denominazione di pene detentive o restrittive della libertà personale, la legge comprende:

- a) l'ergastolo;
- b) la reclusione;

- c) la semidetenzione;
 - d) la detenzione domiciliare;
 - e) la permanenza domiciliare.
2. Sotto la denominazione di pene interdittive, la legge comprende:
- a) l'interdizione o sospensione dai pubblici uffici;
 - b) l'interdizione o sospensione da una professione, da un'attività di impresa o da un mestiere;
 - c) l'interdizione o sospensione dall'esercizio di funzioni gestionali o di controllo di persone giuridiche, enti, associazioni o imprese;
 - d) la revoca o sospensione di licenze, concessioni, autorizzazioni amministrative o altre abilitazioni;
 - e) la decadenza o sospensione dalla potestà di genitore.
3. Sotto la denominazione di pene prescrittive, la legge comprende:
- a) l'allontanamento dalla famiglia;
 - b) il divieto o la limitazione di accesso o di permanenza in determinati luoghi o il divieto di avvicinare determinate persone;
 - c) la sottoposizione a controllo;
 - d) il lavoro di pubblica utilità;
 - e) l'espulsione dello straniero con divieto di reingresso;
 - f) l'affidamento al servizio sociale con prescrizioni.
4. Sotto la denominazione di pene ablativo, la legge comprende:
- a) la confisca, finalizzata alla riparazione del danno alle vittime di reati o al ripristino dello stato dei luoghi;
 - b) la pena pecuniaria prevista dalla legge per i reati di competenza del giudice di pace.

ART. 55. (*Denominazione delle pene accessorie*). — 1. Sotto la denominazione di pene accessorie, la legge comprende:

- a) la pubblicazione della sentenza di condanna;
- b) il divieto di emettere assegni e il divieto di utilizzare carte di credito;
- c) l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- d) il divieto di compiere determinate attività informatiche;
- e) la confisca obbligatoria.

SEZIONE II

LE PENE PRINCIPALI DETENTIVE O RESTRITTIVE
DELLA LIBERTÀ PERSONALE

ART. 56. (*Ergastolo*). — 1. La pena dell'ergastolo comporta la privazione perpetua della libertà personale.

2. La pena dell'ergastolo è scontata in una casa di reclusione, con l'isolamento notturno e con l'obbligo di lavoro. La condanna all'ergastolo comporta l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

3. Nei casi previsti dalla legge, il condannato all'ergastolo può essere ammesso alla liberazione condizionale.

ART. 57. (*Reclusione*). — 1. La pena della reclusione comporta la privazione della libertà personale per un tempo non inferiore a cinque giorni e non superiore a venti anni, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati, con l'obbligo di lavoro.

ART. 58. (*Semidetenzione*). — 1. La pena della semidetenzione comporta la privazione della libertà personale per almeno dieci ore al giorno negli stabilimenti a ciò destinati e situati nel comune di residenza del condannato o in un comune vicino. La determinazione delle ore e l'indicazione dell'istituto sono effettuate in relazione alle comprovate esigenze di lavoro o di studio del condannato.

2. La semidetenzione comporta altresì:

a) il divieto di detenere a qualsiasi titolo armi, munizioni ed esplosivi, anche se è stata concessa la relativa autorizzazione di polizia;

b) la sospensione della patente di guida;

c) il ritiro del passaporto, nonché la sospensione della validità, ai fini dell'espatrio, di ogni altro documento equipollente;

d) l'obbligo di conservare e di presentare a ogni richiesta degli organi di polizia e nel termine da essi fissato i provvedimenti relativi alle modalità di esecuzione della sanzione.

ART. 59. (*Detenzione domiciliare*). — 1. La pena della detenzione domiciliare comporta la privazione della libertà personale ed è scontata nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza.

2. Il giudice impone limiti o divieti alla facoltà del condannato di comunicare con persone diverse da quelle che con lui convivono o lo assistono, anche prevedendo l'impiego di mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, di cui sia accertata la disponibilità da parte delle autorità preposte alla verifica dell'osservanza delle prescrizioni imposte. Il giudice altresì determina e impartisce le disposizioni per gli interventi del servizio sociale.

ART. 60. (*Permanenza domiciliare*). — 1. La pena della permanenza domiciliare comporta l'obbligo di rimanere presso la propria

abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in un luogo di cura, assistenza o accoglienza nei giorni di sabato e di domenica.

2. Il giudice, avuto riguardo alle esigenze familiari, di lavoro, di studio o di salute del condannato, può disporre che la pena venga eseguita in giorni diversi della settimana rispetto a quelli stabiliti dal comma 1 ovvero, a richiesta del condannato, continuativamente.

SEZIONE III

LE PENE PRINCIPALI INTERDITTIVE

ART. 61. (*Interdizione o sospensione dai pubblici uffici*). — 1. La pena dell'interdizione dai pubblici uffici è perpetua e, salvo che dalla legge sia altrimenti disposto, comporta la privazione:

a) del diritto di elettorato attivo e passivo in qualsiasi ufficio pubblico di tipo elettivo e di ogni altro diritto politico;

b) di ogni pubblico ufficio e di ogni incarico non obbligatorio di pubblico servizio e della qualità ad essi inerente di pubblico funzionario;

c) dell'ufficio di tutore o di curatore, anche provvisorio, e di ogni altro ufficio attinente alla tutela o alla cura;

d) dei diritti, dignità ed altri pubblici riconoscimenti onorifici inerenti a qualsiasi ufficio, servizio o qualità pubblici;

e) degli stipendi, delle pensioni e degli assegni che siano a carico dello Stato o di un altro ente pubblico, salvo che essi traggano titolo da un rapporto di lavoro o si tratti di pensioni di guerra.

2. La pena della sospensione dai pubblici uffici comporta che per un periodo non inferiore a un anno e non superiore a cinque anni il condannato sia privato della capacità di assumere o esercitare i diritti di cui al comma 1, gli uffici, i servizi, le qualità, i gradi, i titoli e le onorificenze, salvo che essi traggano titolo da un rapporto di lavoro o si tratti di pensioni di guerra.

3. La legge determina i casi nei quali l'interdizione o la sospensione dai pubblici uffici è limitata ad alcuni dei diritti di cui al comma 1.

ART. 62. (*Interdizione o sospensione da una professione, da un'attività di impresa, da un mestiere*). — 1. La pena dell'interdizione da una professione, da un'attività di impresa o da un mestiere comporta la decadenza dal permesso o dall'abilitazione, autorizzazione o licenza richiesta per l'esercizio di una professione, un'attività di impresa o un mestiere e priva il condannato della capacità di esercitarli, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni, salvi i casi espressamente stabiliti dalla legge.

2. La pena della sospensione comporta la privazione della capacità del condannato di esercitare, per un periodo non inferiore a un mese

e non superiore a due anni, una professione, un'attività di impresa, o un mestiere, per i quali è richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza dell'autorità.

ART. 63. (*Interdizione o sospensione dall'esercizio di funzioni gestionali o di controllo di persone giuridiche, enti, associazioni o imprese*). — 1. La pena dell'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese priva il condannato della capacità di esercitare, durante l'interdizione, l'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore e direttore generale, nonché ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'imprenditore.

2. La pena della sospensione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese priva il condannato della capacità di esercitare, durante la sospensione, l'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore e direttore generale, nonché ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'imprenditore, per un periodo che non può avere una durata inferiore a un mese e superiore a due anni.

ART. 64. (*Revoca o sospensione di licenze, concessioni, autorizzazioni amministrative o altre abilitazioni*). — 1. La pena della revoca di licenze, concessioni, autorizzazioni amministrative o altre abilitazioni, diverse da quelle previste dall'interdizione da una professione, da un'attività di impresa o da un mestiere, comporta la decadenza dei relativi diritti e priva il condannato della capacità di esercitare le attività che su questi si fondano.

2. La pena della sospensione di licenze, concessioni, autorizzazioni amministrative o altre abilitazioni diverse da quelle previste dalla sospensione da una professione, da un'attività di impresa o da un mestiere, comporta la privazione della capacità di esercitare le attività che su questi si fondano per un periodo che non può avere una durata inferiore a un mese e superiore a due anni.

ART. 65. (*Decadenza o sospensione dalla potestà di genitore*). — 1. La legge determina i casi nei quali la condanna comporta la decadenza dalla potestà dei genitori, con la conseguente privazione di ogni diritto che al genitore spetti sui beni del figlio in base alle norme di cui al titolo IX del libro I del codice civile.

2. La sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori comporta l'incapacità di esercitare, durante la sospensione, qualsiasi diritto che al genitore spetti sui beni del figlio in base alle norme del titolo IX del libro I del codice civile.

3. Nelle ipotesi previste dai commi 1 e 2, il giudice competente assume i provvedimenti più opportuni nell'interesse dei minori.

SEZIONE IV

LE PENE PRINCIPALI PRESCRITTIVE

ART. 66. (*Allontanamento dalla famiglia*). — 1. La pena dell'allontanamento dalla famiglia comporta che l'imputato lasci immedia-

tamente la casa familiare, ovvero che non vi faccia rientro, e che non vi acceda senza l'autorizzazione del magistrato di sorveglianza. L'eventuale autorizzazione può prescrivere determinate modalità di visita.

2. Il giudice, qualora sussistano esigenze di tutela dell'incolumità della persona offesa o dei suoi prossimi congiunti, può inoltre interdire al condannato l'accesso a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa, in particolare il luogo di lavoro, il domicilio della famiglia di origine o dei prossimi congiunti, salvo che la frequentazione sia necessaria per motivi di lavoro. In tale ultimo caso il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.

3. Il giudice può altresì ingiungere il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto della pena, rimangano prive di mezzi adeguati. Il giudice determina la misura dell'assegno tenendo conto delle circostanze e dei redditi dell'obbligato e stabilisce le modalità ed i termini del versamento. Può ordinare, se necessario, che l'assegno sia versato direttamente al beneficiario da parte del datore di lavoro dell'obbligato, detraendolo dalla retribuzione a lui spettante. L'ordine di pagamento ha efficacia di titolo esecutivo.

4. La ingiunzione che determina l'assegno, se a favore del coniuge o dei figli, perde efficacia qualora sopravvenga l'ordinanza prevista dall'articolo 708 del codice di procedura civile ovvero altro provvedimento del giudice civile in ordine ai rapporti economico-patrimoniali tra i coniugi ovvero al mantenimento dei figli.

5. Il provvedimento che determina l'assegno può essere modificato dal magistrato di sorveglianza se mutano le condizioni dell'obbligato o del beneficiario, e viene revocato se la convivenza riprende.

ART. 67. (*Divieto o limitazione di accesso o di permanenza in determinati luoghi e diffida di avvicinare determinate persone*). — 1. La pena del divieto di accesso in determinati luoghi o di permanenza in essi comporta la privazione della facoltà di accedere o di permanere in determinati luoghi, diversi da quelli previsti dalla pena dell'allontanamento dalla famiglia e specificati nella sentenza di condanna. Ove per motivi di lavoro sia necessario l'accesso o la permanenza in determinati luoghi, il giudice può limitarli secondo modalità che non pregiudichino l'adempimento della prestazione lavorativa.

2. La pena della diffida di avvicinare determinate persone interdice al condannato l'accesso ai luoghi da esse abitualmente frequentati, in particolare il luogo di lavoro e il domicilio. Se la frequentazione è necessaria per motivi di lavoro, il giudice prescrive le relative modalità.

ART. 68. (*Espulsione dello straniero e divieto di reingresso nel territorio dello Stato*). — 1. La pena dell'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato con divieto di reingresso è applicata dal giudice nei casi e per la durata espressamente preveduti dalla legge.

2. In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di

religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinvioato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.

3. Salve le eccezioni previste dalla legge, non è consentita l'espulsione, nei confronti:

a) degli stranieri minori di anni diciotto, fermo restando il diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi;

b) degli stranieri in possesso della carta di soggiorno;

c) degli stranieri conviventi con parenti entro il quarto grado, o con il coniuge, di nazionalità italiana;

d) delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono o del loro marito convivente.

ART. 69. (*Affidamento al servizio sociale con prescrizioni*). — 1. L'affidamento al servizio sociale comporta le prescrizioni della sottoposizione a controllo e può essere corredato con obbligo di permanenza in luoghi particolari per determinate fasce orarie.

2. Il soggetto affidato deve inoltre svolgere il programma rieducativo di studio e di lavoro definito dal magistrato di sorveglianza su proposta del centro di servizio sociale entro un mese dall'inizio dell'affidamento.

ART. 70. (*Lavoro di pubblica utilità*). — 1. La pena del lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti od organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato. La pena non può essere inferiore a un mese e superiore a un anno.

2. L'attività viene svolta nell'ambito della provincia in cui risiede il condannato e comporta la prestazione di non più di sei ore di lavoro settimanale da svolgere con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato.

ART. 71. (*Sottoposizione a controllo*). — 1. La pena della sottoposizione a controllo comporta:

a) il divieto di allontanarsi dal comune di residenza, salvo autorizzazione concessa di volta in volta ed esclusivamente per motivi di lavoro, di studio, di famiglia o di salute;

b) l'obbligo di presentarsi almeno una volta al giorno, nelle ore fissate compatibilmente con gli impegni di lavoro o di studio del condannato, presso il locale ufficio di pubblica sicurezza o, in mancanza di questo, presso il comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente;

c) il divieto di detenere a qualsiasi titolo armi, munizioni ed esplosivi, anche se è stata concessa la relativa autorizzazione di polizia;

d) la sospensione della patente di guida;

e) il ritiro del passaporto, nonché la sospensione della validità, ai fini dell'espatrio, di ogni altro documento equipollente;

f) l'obbligo di conservare e di presentare a ogni richiesta degli organi di polizia e nel termine da essi fissato i provvedimenti relativi alle modalità di esecuzione della sanzione.

SEZIONE V

LE PENE PRINCIPALI ABLATIVE

ART. 72. (*Confisca. Pena pecuniaria per i reati di competenza del giudice di pace*). — 1. La confisca consiste nell'acquisizione allo Stato di parte del patrimonio mobiliare e immobiliare del condannato, fino a un valore pari al risarcimento del danno, cui il condannato è comunque tenuto.

2. Agli effetti della conversione un giorno di reclusione equivale a euro 50 di pena ablativa.

3. I beni mobili o immobili oggetto di confisca devono essere venduti all'incanto entro un anno dalla condanna. I proventi confluiscono nel Fondo per le riparazioni alle vittime di reati quando non sono destinati al ripristino dello stato dei luoghi. Agli effetti della legge penale, per ripristino dello stato dei luoghi si intende l'obbligo, a carico e spese del condannato, di assicurare che i luoghi in cui il reato si è realizzato siano ricondotti a uno stato equivalente a quello del tempo in cui è iniziata la condotta illecita.

4. Per i reati di competenza del giudice di pace, la pena della reclusione deve essere convertita per intero in pena pecuniaria. Agli effetti della conversione un giorno di reclusione equivale a euro 50 di pena pecuniaria.

SEZIONE VI

LE PENE ACCESSORIE

ART. 73. (*Pubblicazione della sentenza di condanna*). — 1. La pena della pubblicazione della sentenza di condanna consiste nella affissione di un suo estratto nel comune ove è stata pronunciata, in quello ove il delitto fu commesso, in quello ove il condannato aveva l'ultima residenza e nell'inserzione dello stesso, per una sola volta, in uno o più giornali designati dal giudice.

2. La pubblicazione è eseguita d'ufficio e a spese del condannato.

3. Il giudice, considerato il rilievo del caso per l'opinione pubblica, anche in relazione alla divulgazione di notizie durante il corso del processo, può disporre che la pubblicazione avvenga per intero.

ART. 74. (*Divieto di emettere assegni e divieto di utilizzare carte di credito*). — 1. La pena del divieto di emettere assegni priva il

condannato della relativa facoltà per un periodo che non può essere inferiore a un mese né superiore a un anno.

2. La pena del divieto di utilizzo di carte di credito per acquisto o pagamento di beni o servizi comporta la privazione delle facoltà di adoperare carte di credito per l'acquisto di beni o di servizi e di ricevere i relativi pagamenti tramite le stesse. La pena ha durata non inferiore a un mese né superiore a un anno.

ART. 75. (*Incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione*). — 1. L'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione importa il divieto di concludere contratti con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio.

2. Essa non può avere durata inferiore a un anno e superiore a tre anni.

ART. 76. (*Divieto di determinate attività informatiche*). — 1. La pena del divieto di determinate attività informatiche comporta la privazione della facoltà di esercitare la gestione di connettività e di accedere a sistemi informatici o telematici presso enti pubblici o privati ed a reti telematiche o satellitari che comportino uno scambio di informazioni tra il condannato e l'esterno.

ART. 77. (*Confisca obbligatoria*). — 1. È sempre ordinata la confisca per le cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, per le cose che ne sono il prodotto o il profitto, per le cose che costituiscono il prezzo del reato e per le cose per le quali la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione costituiscono reato.

2. Sono fatti salvi i diritti dei terzi estranei e la loro facoltà di richiedere autorizzazioni amministrative per la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione.

CAPO II

L'APPLICAZIONE DELLA PENA

SEZIONE I

L'INFLIZIONE E LA CONVERSIONE DELLA PENA

ART. 78. (*Applicazione delle pene principali e accessorie*). — 1. Le pene principali sono inflitte dal giudice con sentenza di condanna.

2. Le pene accessorie conseguono di diritto alla condanna.

ART. 79. (*Unità di misura edittale della previsione di pena*). — 1. Fuori dai casi in cui la legge prevede la pena dell'ergastolo, la valutazione legale della gravità del reato è espressa dalla quantità della pena della reclusione, usata come unità di misura.

ART. 80. (*Potere discrezionale del giudice nell'applicazione della pena*). — 1. Il giudice nella sentenza di condanna determina la durata della reclusione e la converte in altra pena, nei limiti e secondo i criteri di ragguaglio previsti dalla legge.

2. Il giudice valuta la gravità del reato secondo le modalità concrete, oggettive e soggettive, della sua realizzazione colpevole e determina la pena discrezionalmente entro i limiti minimi e massimi previsti dalla legge per il reato. A tale fine il giudice deve sempre tenere conto:

- a) della gravità del danno o del pericolo per l'interesse protetto;
- b) dell'intensità del dolo o del grado della colpa;
- c) dei motivi a delinquere.

3. Il giudice può determinare la pena in misura inferiore al minimo o in misura superiore al massimo dei limiti previsti dalla legge per il reato, quando deve tenere conto di circostanze aggravanti o attenuanti.

4. Nei casi previsti dalla legge, il giudice dispone la conversione tenendo conto della personalità del condannato e dell'idoneità alla funzione rieducativa.

5. Il giudice motiva analiticamente la determinazione della pena.

ART. 81. (*Conversione della reclusione in altra pena detentiva o restrittiva della libertà personale*). — 1. Quando la pena della reclusione è applicata in misura non superiore agli anni tre, il giudice può convertire la reclusione in semidetenzione.

2. Quando la pena della reclusione è applicata in misura non superiore ad anni due, il giudice può convertire la reclusione in detenzione domiciliare.

3. Quando la pena della reclusione è applicata in misura non superiore a mesi sei, il giudice può convertire la reclusione in permanenza domiciliare.

4. Nel rispetto dei limiti previsti dai commi 1, 2 e 3, il giudice può procedere alla conversione della reclusione per scaglioni corrispondenti all'applicabilità delle altre pene detentive o restrittive della libertà personale.

5. Nello stesso modo previsto dal comma 4, il giudice può procedere alla conversione della reclusione relativamente agli ultimi tre anni, costituenti parte di una maggiore pena da scontare.

6. Il giudice può procedere alla conversione della reclusione non superiore ad anni quattro, anche se costituente parte di maggior pena, quando trattasi di:

a) donna incinta o madre di prole inferiore ad anni dieci, con lei convivente;

b) padre, esercente la potestà, di prole di età inferiore ad anni dieci, con lui convivente, quando la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole;

c) persona in condizioni di salute particolarmente gravi, che richiedono costanti contatti con i presìdi sanitari territoriali;

d) persona di età superiore ad anni sessanta, se inabile anche parzialmente;

e) persona minore di anni ventuno, per comprovate esigenze di studio, di lavoro o di famiglia.

ART. 82. (*Effetti della conversione. Criteri di ragguaglio*). — 1. Per ogni effetto giuridico, la semidetenzione e la detenzione domiciliare si considerano come pene detentive.

2. Per ogni effetto giuridico, la permanenza domiciliare non si considera come pena detentiva.

3. Per la determinazione della durata della pena convertita e per ogni altro effetto giuridico, un giorno di reclusione equivale a un giorno di semidetenzione e a due giorni di detenzione domiciliare.

4. Al solo effetto della determinazione della durata della pena convertita, un giorno di reclusione equivale a tre giorni di permanenza domiciliare.

ART. 83. (*Conversione della reclusione in altra pena interdittiva, prescrittiva o ablativa*). — 1. Salve le disposizioni degli articoli da 80 a 82, la legge determina i casi nei quali il giudice può convertire in tutto o in parte la pena della reclusione inflitta in altra pena interdittiva, prescrittiva o ablativa.

2. Quando per un reato la legge stabilisce la pena della reclusione e un'altra pena interdittiva, prescrittiva o ablativa, ovvero più di esse, il giudice determina la pena come se dovesse applicare soltanto la reclusione e stabilisce quanta parte di essa è convertita in ogni singola pena congiuntamente prevista.

3. Agli effetti della conversione, l'applicazione di una pena interdittiva perpetua equivale ad anni quattro di reclusione.

4. Agli effetti della conversione, l'applicazione di una pena interdittiva temporanea equivale alla reclusione di durata pari alla disposta sospensione.

5. Salva la disciplina dell'affidamento al servizio sociale con prescrizioni, agli effetti della conversione un giorno di reclusione equivale a cinque giorni di pena prescrittiva.

6. Quando la pena della reclusione è applicata in misura non superiore ad anni tre il giudice, se il condannato non è recidivo, può convertire la reclusione in affidamento al servizio sociale con prescrizioni della medesima durata.

7. La legge determina i casi nei quali la reclusione inflitta può essere convertita nella pena ablativa della confisca, sia essa finalizzata al conferimento dei proventi al Fondo per la riparazione alle vittime di reati oppure alla copertura delle spese occorrenti per il ripristino dei luoghi.

8. La conversione della reclusione inflitta in pene interdittive o prescrittive non esclude, nei limiti stabiliti dalla legge, la conversione della parte residua della reclusione in altra pena detentiva o restrittiva della libertà personale.

ART. 84. (*Riconversione delle pene diverse nella pena della reclusione*). — 1. L'inosservanza degli obblighi inerenti a ciascuna delle pene applicate in sede di conversione, per fatto addebitabile al condannato, determina la riconversione delle pene convertite nella pena della reclusione, nella quantità originariamente applicata. In tale caso sulla reclusione originariamente irrogata è computata, secondo i criteri di ragguaglio, la parte di pena già scontata in forma diversa.

Sezione II

LE CIRCOSTANZE DEL REATO

ART. 85. (*Tassatività delle circostanze*). — 1. Sono circostanze del reato quelle denominate tali dalla legge.

2. Agli effetti della legge penale, costituisce titolo autonomo di reato la fattispecie per la quale la legge determina edittalmente la pena.

ART. 86. (*Funzione ed effetto delle circostanze del reato*). — 1. Le circostanze previste dalla legge aggravano o attenuano il reato. L'applicazione delle circostanze può determinare l'aumento o la diminuzione della pena oltre i limiti edittali, massimo e minimo, stabiliti dalla legge.

ART. 87. (*Circostanze aggravanti*). — 1. Aggravano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali, le circostanze seguenti:

- a) la discriminazione e l'odio razziali o religiosi;
- b) la finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale;
- c) la finalità di terrorismo internazionale;
- d) la commissione del fatto contro persone internazionalmente protette;
- e) nei reati a componente violenta, l'aver fatto ricorso all'uso delle armi o l'aver commesso il fatto contro persone disabili;
- f) nei reati contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, l'aver cagionato un danno patrimoniale molto rilevante, anche in considerazione delle condizioni economiche della persona offesa;
- g) la recidiva. Agli effetti della legge penale è recidivo chiunque, dopo aver riportato condanna per uno o più reati, ne commette uno o più altri. La recidiva può essere semplice o aggravata. La recidiva è aggravata quando:
 - 1) il nuovo reato è commesso dopo più di una condanna;
 - 2) il nuovo reato è commesso dopo una condanna per più reati in concorso materiale o in continuazione;

3) il nuovo reato è commesso nei cinque anni dalla condanna precedente ed è della stessa specie del delitto precedentemente commesso;

4) il nuovo reato è commesso durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena;

5) il condannato commette più reati in concorso materiale o in continuazione;

h) ogni altra circostanza aggravante, espressamente prevista come tale dalla legge.

ART. 88. (*Circostanze attenuanti*). — 1. Attenuano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi, le circostanze seguenti:

a) la particolare tenuità del fatto. Agli effetti della legge penale il fatto si considera di particolare tenuità quando il danno o il pericolo per l'interesse protetto sono sicuramente esigui;

b) l'aver commesso il fatto per motivi di particolare valore morale, religioso, sociale, purché non in contrasto con i diritti fondamentali della persona umana, che abbiano condizionato in maniera determinante il comportamento del soggetto;

c) l'aver commesso il reato in reazione a un fatto ingiusto altrui;

d) l'aver commesso il fatto con il contributo della vittima;

e) le riparazioni e ogni attività efficacemente prestata a favore della persona offesa o danneggiata;

f) ogni altra circostanza attenuante espressamente prevista come tale dalla legge.

ART. 89. (*Applicazione delle circostanze*). — 1. Le circostanze che aggravano la pena sono valutate a carico della persona alla quale si riferiscono, soltanto se da lei rappresentate ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa.

2. Le circostanze che attenuano la pena sono valutate a favore della persona alla quale si riferiscono, anche se da lei ignorate o per errore ritenute inesistenti.

3. Se l'agente ritiene per errore che esistano circostanze aggravanti, queste non sono valutate contro di lui. Sono invece valutate a suo favore le circostanze attenuanti erroneamente supposte, se l'errore non è determinato da colpa.

ART. 90. (*Errore sulla persona dell'offeso*). — 1. Nel caso di errore sulla persona dell'offeso, le circostanze aggravanti, che riguardano le condizioni o qualità della persona offesa, o i rapporti tra offeso e colpevole, non sono poste a carico dell'agente.

2. Nello stesso caso previsto dal comma 2, le circostanze attenuanti erroneamente supposte, concernenti le condizioni, le qualità o i rapporti predetti, sono sempre valutate a favore dell'agente.

ART. 91. (*Aumento o diminuzione della pena in applicazione di una sola circostanza*). — 1. L'aumento o la diminuzione della pena da applicare per effetto di una sola circostanza deve essere calcolato sulla quantità di pena che il giudice infliggerebbe qualora non concorresse la circostanza.

2. Se deve essere applicata una sola circostanza attenuante e la pena stabilita dalla legge per il reato è l'ergastolo, si applica la pena di anni venti di reclusione.

ART. 92. (*Calcolo dell'aumento o della diminuzione di pena per la singola circostanza*). — 1. Salvo che la legge disponga altrimenti, per effetto dell'applicazione della singola circostanza, non può essere aumentata o diminuita in misura superiore a un terzo la pena che il giudice infliggerebbe qualora non concorresse alcuna circostanza.

2. Per la recidiva semplice la pena è aumentata da un sesto a un quarto; per la recidiva aggravata la pena è aumentata da un quarto a un terzo.

ART. 93. (*Concorso di circostanze aggravanti*). — 1. Se concorrono più circostanze aggravanti, l'aumento di pena deve essere calcolato sulla quantità di pena che il giudice infliggerebbe qualora non concorresse alcuna circostanza e i singoli aumenti si sommano.

2. La pena risultante dagli aumenti non può oltrepassare la metà del massimo stabilito dalla legge per il reato. In ogni caso, la pena detentiva non può superare gli anni ventiquattro.

ART. 94. (*Concorso di circostanze attenuanti*). — 1. Se concorrono più circostanze attenuanti, la diminuzione di pena deve essere calcolata sulla quantità di pena che il giudice infliggerebbe qualora non concorresse alcuna circostanza e le singole diminuzioni si sommano.

2. La pena risultante dalle diminuzioni non può essere inferiore alla metà del minimo stabilito dalla legge per il reato.

ART. 95. (*Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti*). — 1. Quando concorrono una sola o più circostanze aggravanti con una sola o più circostanze attenuanti, il giudice deve tener conto di ciascuna di esse.

2. Se per il reato la legge stabilisce l'ergastolo, devono essere applicate per prime le circostanze attenuanti, mentre le circostanze aggravanti devono essere applicate sulla reclusione di anni venti.

3. Quando la pena edittale è l'ergastolo, la pena risultante dall'applicazione di più circostanze attenuanti non può essere inferiore ad anni dieci.

SEZIONE III

LA DISCIPLINA DEL CONCORSO DI REATI

ART. 96. (*Concorso materiale di reati*). — 1. Quando il giudice deve pronunciare condanna per più reati, commessi dal colpevole in tempi diversi, si applicano le disposizioni del presente articolo.

2. Quando per uno o più dei reati commessi la legge stabilisce la pena dell'ergastolo, si applica tale pena.

3. Quando per i reati commessi la legge stabilisce la pena della reclusione di diversa durata, si applica una pena unica, per un tempo uguale alla durata complessiva, ma in ogni caso non superiore al quadruplo della pena più grave.

4. Quando per alcuno o per tutti i reati la legge stabilisce pene accessorie, il giudice le determina come se, ove non vi fosse il concorso di reati, dovesse infliggerle per ciascuno di essi.

ART. 97. (*Concorso formale di reati. Reato continuato*). — 1. Quando più reati sono commessi con una sola azione od omissione, si applica la pena che dovrebbe essere inflitta per il più grave, aumentata fino al triplo.

2. Alla stessa pena stabilita ai sensi del comma 1 soggiace chi, con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette in un breve arco temporale più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge.

ART. 98. (*Limiti della pena unica*). — 1. Salve le disposizioni più favorevoli, la pena applicata ai sensi dagli articoli 96 e 97 non può superare la durata complessiva della reclusione che si dovrebbe infliggere per i singoli reati e non può eccedere comunque gli anni ventiquattro.

2. Le pene accessorie temporanee, da applicare ai sensi degli articoli 96 e 97 non possono eccedere, nel complesso, i cinque anni per ciascuna di esse.

SEZIONE IV

LE CONDIZIONI DI PUNIBILITÀ E LE CAUSE DI NON PUNIBILITÀ

ART. 99. (*Tassatività ed efficacia delle condizioni di punibilità*). —

1. La legge determina i casi nei quali la punibilità per il reato commesso è subordinata al verificarsi di una condizione.

2. Le condizioni di punibilità sono denominate tali dalla legge.

3. Le condizioni di punibilità operano oggettivamente.

ART. 100. (*Tassatività ed efficacia delle cause di non punibilità*). —

1. La legge determina i casi nei quali è esclusa la punibilità per il reato.

2. Le cause di non punibilità sono denominate tali dalla legge.

3. Salvi i casi previsti dalla legge, le cause di non punibilità operano oggettivamente nel momento in cui intervengono e hanno effetto soltanto per coloro ai quali si riferiscono.

4. La causa di non punibilità per un reato che sia presupposto o elemento costitutivo di un altro reato non esclude la punibilità di quest'ultimo.

5. Le cause di non punibilità non hanno effetto sulle obbligazioni civili derivanti dal reato.

6. Le cause di non punibilità per il reato non hanno effetto sulla responsabilità amministrativa o disciplinare.

7. Salvi i casi previsti da speciali disposizioni di legge, sono cause di non punibilità:

a) la morte dell'imputato avvenuta prima della condanna definitiva;

b) l'amnistia intervenuta prima della condanna definitiva;

c) la remissione della querela, salvi i casi di querela irrevocabile;

d) la prescrizione del reato per decorso del tempo.

8. L'indagato e l'imputato possono rinunciare all'applicazione dell'amnistia e della prescrizione. La rinuncia è resa con dichiarazione, orale o scritta, all'autorità giudiziaria o ad altra autorità che a quella abbia l'obbligo di riferire.

ART. 101. (*Amnistia*). — 1. L'amnistia non si applica ai reati commessi successivamente alla presentazione del relativo disegno di legge di concessione.

2. La permanenza del reato dopo la presentazione del disegno di legge di concessione esclude l'applicabilità dell'amnistia.

3. L'amnistia concessa per un reato si applica anche al tentativo del medesimo reato.

ART. 102. (*Remissione della querela. Accettazione*). — 1. La remissione della querela può intervenire soltanto prima della condanna.

2. La remissione della querela è espressa con dichiarazione scritta all'autorità giudiziaria o ad altra autorità che a quella abbia l'obbligo di riferire e con notificazione dell'atto al querelato.

3. Il diritto di rimessione è esercitato dal legale rappresentante per i minori degli anni quattordici, per gli interdetti a cagione dell'infermità di mente, per le persone giuridiche e per gli enti privi di personalità giuridica.

4. Se il diritto di rimessione è esercitato dal minore degli anni diciotto o dall'inabilitato e il legale rappresentante è di contrario avviso, oppure se il diritto di rimessione è esercitato dal legale rappresentante e il minore degli anni diciotto o l'inabilitato sono di contrario avviso, il giudice nomina il curatore speciale per la remissione, nelle stesse forme in cui è nominato il curatore speciale per la querela.

5. Se più sono le persone offese dal reato, la remissione della querela da parte di una non pregiudica il diritto delle altre di querelarsi o di insistere nella querela presentata.

6. La morte della persona offesa estingue il diritto di rimessione; nondimeno, esso può essere esercitato dagli eredi, se tutti vi consentono.

7. Salva la facoltà di accettazione, la remissione della querela si estende a tutti i concorrenti anche se è effettuata nei confronti di uno solo di essi.

8. La remissione non produce effetto se il querelato non l'accetta. La remissione si considera accettata se nel termine di quindici giorni dalla notificazione il querelato non dichiara espressamente di rifiutarla.

9. All'accettazione della remissione nel caso di incapaci o di enti, anche privi di personalità giuridica, si applicano le disposizioni dei commi 3 e 4.

ART. 103. (*Prescrizione del reato. Decorrenza e sospensione dei termini. Interruzione della prescrizione*). — 1. Il reato non è punibile se dal momento della commissione è decorso un tempo pari al massimo della reclusione edittalmente prevista aumentato della metà e comunque non inferiore ad anni cinque nè superiore ad anni venti.

2. I reati per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo non sono prescrivibili.

3. Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione, per il reato tentato, dal giorno in cui è compiuta l'ultima frazione di condotta, per il reato permanente, dal giorno in cui è cessata la permanenza.

4. Nei casi in cui il processo è sospeso, la prescrizione non decorre dal momento della sospensione fino alla cessazione della causa di sospensione. Nel caso di autorizzazione a procedere, la sospensione avviene nel giorno della richiesta e cessa nel giorno dell'accoglimento.

5. Il corso della prescrizione è interrotto:

- a) dalla querela, richiesta o istanza;
- b) dalla sentenza o dal decreto di condanna;
- c) dall'ordinanza che applica una misura cautelare personale;
- d) dall'ordinanza che convalida l'arresto o il fermo;
- e) dall'invito a presentarsi al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria per rendere l'interrogatorio;
- f) dall'avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari;
- g) dall'interrogatorio reso davanti alla polizia giudiziaria, al pubblico ministero o al giudice;
- h) dalla richiesta di rinvio a giudizio;
- i) dal decreto di citazione diretta a giudizio;
- l) dal decreto di fissazione dell'udienza preliminare;
- m) dal decreto che dispone il giudizio;
- n) dall'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato;
- o) dal decreto di fissazione dell'udienza per decidere sulla richiesta di applicazione della pena;
- g) dalla presentazione o dalla citazione dell'imputato per il giudizio direttissimo.

6. La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno dell'interruzione, ma i termini stabiliti dal comma 1 non possono essere prolungati complessivamente oltre la metà.

SEZIONE V

LE CAUSE DI ESTINZIONE DELLA PENA

ART. 104. (*Tassatività ed efficacia delle cause di estinzione*). — 1. Le cause di estinzione della pena sono previste come tali dalla legge.

2. Le cause di estinzione della pena operano nel momento in cui intervengono.

3. Le cause di estinzione della pena hanno effetto soltanto per coloro ai quali la causa di estinzione si riferisce.

4. Le cause di estinzione della pena non hanno effetto sulle obbligazioni civili derivanti dal reato né sulla responsabilità amministrativa o disciplinare.

5. Salvi i casi previsti da speciali disposizioni di legge, sono cause di estinzione della pena:

- a) la morte del condannato;
- b) la prescrizione per decorso del tempo della pena non eseguita;
- c) l'amnistia intervenuta dopo la condanna;
- d) l'indulto;
- e) la grazia;
- f) il perdono giudiziale;
- g) la sospensione condizionale della pena;
- h) la non menzione della condanna;
- i) la liberazione condizionale;
- l) la riabilitazione.

ART. 105. (*Prescrizione della pena*). — 1. La pena non eseguita si estingue con il decorso di un tempo pari al doppio della reclusione inflitta, anche se convertita, in tutto o in parte, in altra pena.

2. In ogni caso, il tempo utile a prescrivere non può essere inferiore ad anni cinque e superiore ad anni venti.

3. Il decorso del tempo necessario a prescrivere ha inizio nel giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile ovvero dal giorno in cui il condannato si è sottratto volontariamente all'esecuzione già iniziata della pena.

4. Nel caso di pena unica inflitta per più reati in concorso, si ha riguardo alla pena inflitta per ciascuno di essi.

5. La prescrizione della pena opera di diritto.

ART. 106. (*Amnistia*). — 1. L'amnistia intervenuta dopo la condanna estingue la pena.

2. L'amnistia intervenuta dopo la condanna non è rinunciabile.

ART. 107. (*Indulto*). — 1. L'indulto estingue, in tutto o in parte, la pena inflitta, ma non gli effetti penali della condanna.

2. Nel concorso di reati, l'indulto si applica una sola volta sulla pena complessiva irrogata secondo la disciplina del concorso di reati.

ART. 108. (*Grazia*). — 1. La grazia estingue, in tutto o in parte, la pena inflitta o la commuta in una pena meno grave. Restano fermi gli effetti penali della condanna.

ART. 109. (*Perdono giudiziale*). — 1. Salve le previsioni speciali nei confronti dei minori, quando il giudice ritiene che il fatto sia di speciale tenuità, perché il danno o il pericolo per l'interesse protetto è sicuramente esiguo e minimo è il grado di colpevolezza manifestato, in luogo della condanna può concedere il perdono giudiziale, su richiesta dell'imputato, sempre che:

a) la pena detentiva da infliggere non sia superiore a sei mesi;

b) il soggetto da perdonare non sia recidivo, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;

c) sussistano ragionevoli motivi per presumere che il soggetto perdonato si asterrà dal commettere ulteriori reati;

d) non vi sia opposizione da parte della persona offesa.

2. Il perdono giudiziale non può essere concesso più di una volta.

3. Il perdono giudiziale estingue la pena.

4. Il perdono giudiziale non può essere revocato.

ART. 110. (*Sospensione condizionale della pena*). — 1. Nel pronunciare sentenza di condanna alla reclusione per un tempo non superiore ad anni due, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di anni cinque.

2. Se il reato è stato commesso da persona di età inferiore agli anni ventuno o che ha compiuto gli anni settanta, la sospensione può essere ordinata quando la pena della reclusione non è superiore a due anni e sei mesi.

3. Se il reato è stato commesso da un minore degli anni diciotto, la sospensione può essere ordinata quando la pena della reclusione non è superiore ad anni tre.

ART. 111. (*Limiti entro i quali è ammessa la sospensione condizionale della pena*). — 1. La sospensione condizionale della pena è ammessa soltanto se, in ragione dell'occasionalità del fatto e dell'assenza di precedenti condanne, il giudice presume che il condannato si asterrà dal commettere ulteriori reati.

2. La sospensione condizionale della pena non può essere concessa più di una volta.

3. La sospensione condizionale della pena può essere concessa se per la precedente condanna è intervenuta la riabilitazione.

ART. 112. (*Obblighi del condannato*). — 1. La sospensione condizionale della pena può essere subordinata all'adempimento dell'obbligo delle restituzioni, al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull'ammontare di esso, alla pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno e all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

2. Il giudice, nella sentenza di condanna, stabilisce il termine entro il quale gli obblighi previsti ai sensi del comma 1 devono essere adempiuti.

ART. 113. (*Effetti della sospensione*). — 1. La sospensione condizionale della pena non si applica alle pene interdittive, prescrittive ed ablativie inflitte per effetto della conversione.

2. La sospensione condizionale non si estende alla confisca ordinata ai sensi dell'articolo 72.

3. La sospensione condizionale non si estende alle pene accessorie.

ART. 114. (*Estinzione della pena*). — 1. Se, nei termini stabiliti, il condannato non commette un altro reato e adempie agli obblighi impostigli, la pena è estinta.

ART. 115. (*Revoca della sospensione*). — 1. La sospensione condizionale della pena è revocata di diritto qualora, nei termini stabiliti, il condannato commetta un nuovo reato o non adempia agli obblighi impostigli.

2. Qualora il condannato riporti, nei termini stabiliti, un'altra condanna per un reato anteriormente commesso, il giudice, tenuto conto della specie e della gravità del reato, può revocare la sospensione condizionale della pena.

ART. 116. (*Liberazione condizionale*). — 1. Il condannato all'ergastolo o alla reclusione che, con la buona condotta carceraria e con la partecipazione al trattamento rieducativo, abbia dato sicura prova di ravvedimento, può essere ammesso alla liberazione condizionale. La liberazione condizionale può essere concessa anche in ragione delle condizioni di salute o di pressanti esigenze personali o familiari del condannato.

2. Il condannato è ammesso alla liberazione condizionale se ha scontato almeno metà della pena inflittagli, qualora la pena residua non superi gli anni quattro. Il condannato all'ergastolo è ammesso alla liberazione condizionale quando abbia scontato almeno anni venti di pena.

3. La liberazione condizionale è subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato e all'adempimento degli

obblighi civili derivanti dal reato, salvo che il condannato dimostri di essersi trovato e di trovarsi senza sua colpa nell'impossibilità di adempiere.

4. Nel provvedimento di concessione il giudice stabilisce le pene prescrittive cui il liberato condizionalmente sarà sottoposto per tutto il residuo tempo della pena inflitta oppure per cinque anni dalla data del provvedimento nel caso di condannato all'ergastolo.

ART. 117. (*Revoca della liberazione condizionale*). — 1. La liberazione condizionale è revocata se il condannato commette un nuovo reato doloso o trasgredisce gli obblighi inerenti alla pena prescrittiva, impostigli con il provvedimento di ammissione.

2. L'ammissione alla liberazione condizionale può essere revocata nel caso di un nuovo mutamento delle condizioni di salute del condannato o della sua situazione personale o familiare, rilevante per la concessione del beneficio.

3. In caso di revoca, il tribunale di sorveglianza determina la pena detentiva residua da espiare. A tale fine cinque giorni trascorsi in regime di liberazione condizionale si considerano come un giorno di pena detentiva.

4. Il condannato all'ergastolo al quale sia stata revocata la liberazione condizionale può essere nuovamente ammesso al beneficio se ne ricorrono i presupposti.

ART. 118. (*Estinzione della pena*). — 1. La pena inflitta al condannato ammesso alla liberazione condizionale si estingue con il decorso, dalla data del provvedimento di ammissione, di un tempo pari alla pena residua che egli avrebbe dovuto scontare, senza che intervengano cause di revoca. Per il condannato all'ergastolo devono comunque decorrere cinque anni.

ART. 119. (*Non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale*). — 1. Se, con una prima condanna, è inflitta la pena della reclusione non superiore ad anni due, il giudice, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 80, può ordinare nella sentenza che non sia fatta menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, spedito a richiesta di privati non per ragioni di diritto elettorale, sempre che vi sia motivo di ritenere che il condannato si asterrà in futuro dal commettere nuovi reati.

2. Se il condannato commette successivamente un reato, l'ordine di non fare menzione della condanna precedente ai sensi del comma 1 è revocato.

ART. 120. (*Riabilitazione*). — 1. La riabilitazione estingue le pene accessorie e gli effetti penali della condanna.

2. La riabilitazione è concessa quando siano decorsi cinque anni dal giorno in cui la pena principale è stata eseguita o sia altrimenti estinta.

3. La riabilitazione non può essere concessa se il condannato non ha adempiuto le obbligazioni civili derivanti dal reato e non ha

eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato, salvo che dimostri di trovarsi, senza sua colpa, nell'impossibilità di adempiere.

4. La riabilitazione è revocata in caso di condanna per un reato doloso commesso anteriormente, ovvero entro cinque anni dal provvedimento di riabilitazione. A tutti gli effetti penali, a seguito della revoca la riabilitazione si considera come non concessa.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di sentenze straniere di condanna, riconosciute ai sensi dell'articolo 5.

TITOLO VII

LE MISURE DI CONTROLLO, CURA E SOSTEGNO RIEDUCATIVI

ART. 121. (*Tassatività delle misure*). — 1. Le misure di controllo e di cura per i non imputabili sono:

a) il ricovero in una struttura giudiziaria di custodia con finalità terapeutiche o di disintossicazione;

b) l'obbligo di sottoporsi a un trattamento di cura presso strutture sanitarie non giudiziarie sotto il controllo del servizio sociale;

c) le altre misure denominate tali dalla legge.

2. La durata della misura di controllo e di cura non può essere inferiore ad anni uno né superiore ad anni dieci.

ART. 122. (*Applicazione delle misure. Pericolosità sociale*). — 1. Le misure di controllo e di cura sono applicate al non imputabile se persiste lo stato di pericolosità sociale, determinato dall'incapacità di intendere e di volere, che lo ha portato a commettere il fatto previsto dalla legge come reato.

2. Agli effetti della legge penale, è socialmente pericoloso l'incapace di intendere e di volere che abbia commesso un fatto previsto come reato contro la vita o contro l'incolumità, individuale o pubblica, o comunque caratterizzato da violenza nei confronti delle persone, sempre che vi siano ragioni per presumere che la sua infermità, qualora persista, lo indurrà a commettere altri fatti della stessa specie indicata.

3. Le misure di controllo e di cura sono applicate dal giudice con la sentenza di proscioglimento per difetto di imputabilità. Il giudice determina la modalità e la durata minima della misura.

4. Le misure di controllo e di cura sono eseguite mediante internamento nelle strutture giudiziarie solo quando il trattamento presso strutture sanitarie non giudiziarie non sarebbe altrettanto efficace oppure sarebbe incompatibile con le esigenze di controllo.

ART. 123. (*Esecuzione delle misure*). — 1. Il magistrato di sorveglianza determina le condizioni di esecuzione delle misure di

controllo e di cura tenendo conto delle indicazioni pervenute dai servizi competenti.

2. Alla scadenza del termine stabilito dalla sentenza, il magistrato di sorveglianza verifica se persiste la necessità delle misure e, in caso contrario, ne dispone la cessazione. Il magistrato di sorveglianza può modificare la specie o le modalità di esecuzione delle misure; in caso di prosecuzione, indica un nuovo termine per il riesame, entro i limiti stabiliti dal comma 2 dell'articolo 121.

3. Il magistrato di sorveglianza può verificare, anche prima della scadenza del nuovo termine, la persistente necessità delle misure e, in caso negativo, ne anticipa la cessazione.

4. La durata massima di anni dieci prevista dal comma 2 dell'articolo 121 può essere superata se è ancora costante il pericolo che il non imputabile commetta fatti previsti come reati contro la vita o l'incolumità, individuale o pubblica, o comunque caratterizzati da violenza nei confronti delle persone.

ART. 124. (*Misure per i minori*). — 1. Ai minori di età può essere applicata, con la sentenza di proscioglimento, la misura della libertà assistita o la misura dell'affidamento al servizio sociale, con o senza collocamento in comunità.

2. La misura della libertà assistita è applicata al minore che abbia commesso un fatto previsto come reato doloso e consiste nel sottoporlo alla sorveglianza di un operatore dei servizi minorili, in modo da assicurare l'adempimento del programma rieducativo disposto dal giudice.

3. L'affidamento al servizio sociale può essere disposto se il minore ha commesso un fatto previsto come reato doloso per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, ad anni tre.

4. Il collocamento in una comunità chiusa può essere disposto nei confronti del minore che abbia commesso un reato doloso, consumato o tentato, contro la vita o contro l'incolumità, individuale o pubblica, o comunque con violenza o minaccia contro la persona, ovvero un reato di criminalità organizzata.

ART. 125. (*Libertà assistita*). — 1. Con la misura della libertà assistita il minore è affidato alla famiglia, sotto la sorveglianza di un operatore dei servizi minorili.

2. Il programma di rieducazione in libertà assistita può comportare, oltre al controllo sul minore, anche restrizioni della sua facoltà di accedere a determinati luoghi o di frequentare determinate persone.

3. In caso di violazione delle prescrizioni contenute nel programma di rieducazione, o di incompatibilità tra la rieducazione del minore e la prosecuzione della convivenza familiare, il giudice può modificare le prescrizioni oppure disporre che il minore sia collocato in una comunità.

4. Salvo il caso di conversione in altra misura, la durata della libertà assistita non può superare gli anni due.

ART. 126. (*Affidamento al servizio sociale*). — 1. L'affidamento del minore al servizio sociale avviene presso i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia o i servizi socio-sanitari degli enti locali.

2. L'affidamento al servizio sociale è seguito sulla base di un programma proposto dall'ente presso il quale deve essere eseguito e approvato dal magistrato di sorveglianza, nel quale sono stabilite:

a) le modalità di coinvolgimento del minore e del suo nucleo familiare, tenuto conto del suo ambiente di vita;

b) le modalità di partecipazione degli enti e degli operatori cui il minore sia affidato.

3. Nel programma previsto dal comma 2 sono altresì stabilite le prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e le iniziative dirette a promuovere la conciliazione con la persona offesa.

4. Nel programma può essere previsto l'obbligo per il minore di permanenza in casa per un periodo determinato, che può essere ridotto ovvero prorogato in relazione agli sviluppi del trattamento.

5. Qualora il minore non adempia agli obblighi previsti nel programma di trattamento, è disposto il collocamento in comunità.

6. La durata dell'affidamento al servizio sociale non può superare gli anni quattro.

7. La durata del collocamento in comunità non può superare gli anni tre.

TITOLO VIII

LE OBBLIGAZIONI CIVILI DA REATO

ART. 127. (*Restituzioni. Risarcimento del danno*). — 1. Ogni reato obbliga alle restituzioni e al risarcimento del danno diretto, anche non patrimoniale, intrinseco al fatto costitutivo.

ART. 128. (*Riparazione*). — 1. Salve le altre forme di riparazione, ogni reato obbliga a sostenere le spese occorrenti per la pubblicazione della sentenza di condanna, quando il giudice la ritenga necessaria per riparare il danno non patrimoniale causato dal reato.

ART. 129. (*Indivisibilità e solidarietà nelle obbligazioni civili da reato*). — 1. L'obbligo alle restituzioni e alla pubblicazione della sentenza penale di condanna è indivisibile. I condannati per uno stesso reato sono obbligati in solido al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale.

2. Il reato obbliga in solido alle restituzioni e al risarcimento del danno anche il responsabile civile.

ART. 130. (*Spese per il mantenimento del condannato. Obbligo di rimborso*). — 1. Il condannato è obbligato a rimborsare all'erario dello Stato le spese per il suo mantenimento negli stabilimenti di pena, e

risponde di tale obbligazione con tutti i suoi beni mobili e immobili, presenti e futuri, ai sensi della legislazione vigente in materia civile.

2. L'obbligazione di cui al comma 1 non si estende alla persona del civilmente responsabile e non si trasmette agli eredi del condannato.

ART. 131. (*Atti a titolo gratuito compiuti dal colpevole dopo il reato*).

— 1. Gli atti a titolo gratuito compiuti dal colpevole dopo il reato non hanno efficacia rispetto ai crediti indicati nell'articolo 316 del codice di procedura penale.

ART. 132. (*Atti a titolo oneroso compiuti dal colpevole dopo il reato*).

— 1. Gli atti a titolo oneroso, eccedenti la semplice amministrazione ovvero la gestione dell'ordinario commercio, i quali siano compiuti dal colpevole dopo il reato, si presumono fatti in frode rispetto ai crediti indicati nell'articolo 316 del codice di procedura penale; nondimeno, per la revoca dell'atto è necessaria la prova della mala fede dell'altro contraente.

ART. 133. (*Atti a titolo oneroso o gratuito compiuti dal colpevole prima del reato*). — 1. Gli atti a titolo gratuito compiuti dal colpevole prima del reato non sono efficaci rispetto ai crediti indicati nell'articolo 316 del codice di procedura penale, qualora si provi che furono da lui compiuti in frode.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche agli atti a titolo oneroso eccedenti la semplice amministrazione ovvero la gestione dell'ordinario commercio; nondimeno, per la revoca dell'atto a titolo oneroso è necessaria la prova della mala fede dell'altro contraente.

3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti anteriori di un anno al commesso reato.

ART. 134. (*Eliminazione delle conseguenze del reato*). — 1. Il giudice, con la sentenza di condanna, dispone, ove possibile, l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato non riparabili mediante restituzioni o risarcimento.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 135. (*Definizioni agli effetti della legge penale*). — 1. Per territorio dello Stato si intende il territorio della Repubblica italiana e ogni altro luogo soggetto alla sovranità dello Stato. Le navi e gli aeromobili italiani sono considerati territorio dello Stato ovunque si trovino, salvo che siano soggetti, secondo il diritto internazionale, a una legge territoriale straniera.

2. Quando la legge collega alla qualifica del soggetto attivo la titolarità di particolari doveri o poteri giuridici, essa indica la persona cui sono attribuiti al momento del fatto, anche se sprovvista di regolare investitura, salvo diversa disposizione espressa.

3. È permanente il reato nel quale l'attualità dell'offesa perdura come effetto della protrazione nel tempo della condotta esecutiva.

4. Sono prossimi congiunti gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti; nondimeno, nella denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono gli affini allorché sia morto il coniuge e non vi sia prole.

5. Per corrispondenza si intende quella epistolare, telegrafica, telefonica, informatica o telematica ovvero effettuata con ogni altra forma di comunicazione a distanza.

6. Per cosa mobile si intende anche ogni forma di energia che abbia valore economico, nonché i dati o le informazioni incorporati in un sistema informatico.

7. Violenza sulle cose si ha quando la cosa viene danneggiata o trasformata o ne è mutata la destinazione.

8. Pubblici agenti sono i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio, secondo le seguenti definizioni:

a) pubblici ufficiali sono coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. In particolare:

1) per pubblico ufficio legislativo si intende l'attività svolta dai rappresentanti degli elettori nella Camera dei deputati, nel Senato della Repubblica e nelle assemblee elettive delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

2) per pubblico ufficio giudiziario, si intende l'attività svolta nell'ambito di un procedimento giudiziario dai giudici e dai pubblici ministeri, dai periti, dai consulenti del pubblico ministero, dagli interpreti e dai loro ausiliari;

3) per pubblico ufficio amministrativo, si intende l'attività caratterizzata dalla formazione o dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi e compiuta dagli uffici della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, del Governo dello Stato e delle regioni, delle province, dei comuni nonché, qualunque sia la normativa che la regola, dagli uffici degli enti nei quali lo Stato, le regioni, le province e i comuni partecipano in posizione dominante o di controllo ovvero che sono da essi sovvenzionati in misura determinante per il loro esercizio, e dai concessionari di un servizio pubblico;

b) incaricati di un pubblico servizio sono coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio si intende un'attività disciplinata nelle stesse forme del pubblico ufficio, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultimo, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

9. Sono altresì considerati pubblici agenti, qualora svolgano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali o rispettivamente degli incaricati di pubblico servizio:

a) i membri dei seguenti organi dell'Unione europea: Commissione, Parlamento, Corte di giustizia delle Comunità europee e Corte dei conti;

b) i funzionari e gli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari dell'Unione europea o del regime applicabile agli agenti dell'Unione europea;

c) le persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso l'Unione europea, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti dell'Unione europea;

d) i membri e gli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo dell'Unione europea, e successive modificazioni;

e) coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, di Stati esteri o di organizzazioni pubbliche internazionali, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali o rispettivamente degli incaricati di pubblico servizio.

€ 1,32



15PDL0009170